Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
356 - 562

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 356
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno ***a coloro che ne hanno più bisogno***, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno ***ai destinatari ammissibili***, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. ***Parallelamente, occorre prestare particolare attenzione a impedire che miliardari, conglomerati commerciali o persino strutture oligarchiche, sia nazionali che estere, possano acquisire terreni agricoli sfruttando i pagamenti per ettaro, e garantire invece che i fondi pubblici siano distribuiti in modo equo e produttivo.***

Or. en

Emendamento 357
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri ***dovrebbero*** versare il sostegno decrescente al reddito per superficie ***solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale***, ***pur*** garantendo al tempo stesso che non siano	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri ***potrebbero*** versare il sostegno decrescente al reddito per superficie, garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello

esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

minimo di attività agricola. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre concedere un maggiore sostegno per superficie ad altri gruppi di agricoltori o di agricoltori in particolari zone geografiche o regioni che dimostrino un fabbisogno supplementare di reddito sulla base di criteri di reddito agricolo determinati dagli Stati membri, a seconda delle fonti di dati o delle metodologie che ritengono appropriate.***

Or. pt

Emendamento 358
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo ***alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli*** agricoltori ***piccoli e pluriattivi*** che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo ***agli*** agricoltori ***in attività*** che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola***, compresi i piccoli agricoltori, gli agricoltori a tempo parziale, gli agricoltori pluriattivi e le aziende a conduzione familiare***. ***Per destinare meglio il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero stilare elenchi negativi volti a escludere determinate tipologie di beneficiari dal godimento del sostegno nell'ambito della PAC. In linea con l'obiettivo di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito più elevato per i giovani agricoltori.***

Or. en

Motivazione

In linea con il considerando 9, l'intervento di sostegno decrescente al reddito per superficie dovrebbe essere erogato esclusivamente agli agricoltori in attività, intendendosi per tali solo le persone che svolgono almeno un livello minimo di attività agricole. L'emendamento specifica inoltre che gli Stati membri dovrebbero stilare elenchi negativi volti a escludere alcune tipologie di beneficiari dal godimento del sostegno della PAC.

Emendamento 359
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'***agricoltura*** è l'attività principale, ***pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola***.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui ***l'attività agricola*** è l'attività principale ***svolta nella propria azienda***, ***riconoscendo che, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, tutti gli agricoltori contribuiscono alla sicurezza alimentare, pur comprendendo al tempo stesso che per molti proprietari terrieri, a causa delle dimensioni dell'azienda, diventa una necessità economica integrare i proventi agricoli con redditi extra-agricoli per poter generare un reddito familiare; tali agricoltori pluriattivi apportano diversità alle zone rurali e fanno parte di quel tessuto sociale indispensabile per mantenere la popolazione in un ambiente rurale multifunzionale***.

Or. en

Emendamento 360
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie ***solo alle persone per cui l'agricoltura è l'***attività ***principale***, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie ***in via prioritaria agli agricoltori professionisti che esercitano un'***attività ***agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. ***Tale orientamento non deve comportare una penalizzazione automatica delle aziende agricole a conduzione professionale che generano produzione, investimenti e occupazione sul territorio.***

Or. es

Emendamento 361
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. ***Inoltre, il sostegno accoppiato al reddito consente di indirizzare il sostegno verso prodotti di interesse in settori agricoli specifici e di incentivare gli agricoltori a integrarli nel loro sistema di produzione.***

Or. en

Emendamento 362
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che i fondi resi disponibili grazie al sostegno decrescente al reddito e ai limiti massimi restino nelle regioni interessate.***

Or. de

Emendamento 363
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola***; gli aiuti non dovrebbero***

essere erogati a coloro che si limitano a mantenere terreni agricoli senza svolgere alcuna attività produttiva sostanziale.

Or. el

Emendamento 364
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi***, le cooperative, i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori*** che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Emendamento 365
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone ***per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano***	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone ***fisiche o giuridiche o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche che esercitano*** un minimo di

esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un ***livello*** minimo di attività agricola.	attività agricola ***produttiva nelle proprie aziende, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri stabiliti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 366
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie ***solo*** alle persone ***per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno*** un ***livello*** minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie alle persone ***fisiche o giuridiche o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche che esercitano*** un minimo di attività agricola ***produttiva nelle proprie aziende, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri stabiliti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 367
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie ***solo*** alle persone ***per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur***	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie alle persone ***fisiche o giuridiche o ai gruppi di persone fisiche o***

garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un ***livello*** minimo di attività agricola.	***giuridiche che esercitano*** un minimo di attività agricola ***produttiva nelle proprie aziende, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri stabiliti dagli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

The concept of 'Principal Activity' risks further complexity and administration to an already complex system. More importantly, it risks excluding a significant cohort of active farmers that are engaged in off-farm employment out of necessity rather than design (most especially small-scale family farms engaged in vulnerable farm sectors), given the low market returns often secured. To exclude farmers with off farm income streams from key income supports would massively impact their standard of living and on-farm economic viability to a point for many would simply exit production, which would have broader economic consequences across Europe. Member States must be allowed to choose the criteria to define the criteria for what constitutes a farmer/beneficiary, taking account national conditions and existing systems.

Emendamento 368
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno,*** gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone ***per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi*** che svolgono ***almeno un livello minimo di*** attività agricola.	(10) Gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone ***fisiche o giuridiche, o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche*** che svolgono ***un'***attività agricola ***produttiva minima nelle loro aziende agricole, senza escludere la concessione di un sostegno agli agricoltori che svolgono più attività o che lavorano a tempo parziale, conformemente ai criteri stabiliti dagli Stati membri***.

Or. fr

Emendamento 369
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno,*** gli Stati membri dovrebbero ***versare*** il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie ***solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur*** garantendo ***al tempo stesso*** che ***non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di*** attività agricola.	(10) Gli Stati membri dovrebbero ***stabilire criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori per*** il sostegno al reddito per superficie***, tenendo conto della prevalenza della pluriattività nelle zone rurali e*** garantendo che ***il sostegno sia destinato a persone che svolgono un'*** attività agricola ***vera e propria***.

Or. en

Emendamento 370
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito ***per superficie*** solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito ***basato sulle dimensioni dell'azienda*** solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Emendamento 371
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo ***pari al 25 %*** di attività agricola.

Or. ro

Emendamento 372
Luis-Vicenţiu Lazarus

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno,*** gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie ***solo*** alle persone ***per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi*** che ***svolgono almeno*** un ***livello*** minimo di attività agricola.	(10) Gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie alle persone ***fisiche o giuridiche o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche*** che ***esercitano*** un minimo di attività agricola ***produttiva nelle proprie aziende, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri stabiliti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 373
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. ro

Emendamento 374
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Emendamento 375
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il	(10) Data la necessità di destinare il

sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Emendamento 376
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale***, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività*** agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale ***o che apportano un contributo significativo all'occupazione*** agricola ***e alla sicurezza alimentare sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al reddito per superficie dovrebbe essere versato solo agli agricoltori per cui l'agricoltura è l'attività principale, ma anche a tutti gli agricoltori che contribuiscono in modo significativo all'occupazione agricola e/o alla sicurezza alimentare.

Emendamento 377
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Considerando che la sovranità alimentare dell'UE è un obiettivo strategico fondamentale per garantirne la resilienza economica, la sicurezza alimentare e l'autonomia di fronte alle crisi geopolitiche, climatiche ed economiche; che, a tal fine, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero poter attuare misure proporzionate di protezione economica per salvaguardare i settori agricoli strategici da pratiche di concorrenza sleale, dumping ambientale e sociale e importazioni che non rispettano norme equivalenti a quelle imposte ai produttori europei; che tali misure contribuiscono a mantenere una produzione agricola diversificata in tutto il territorio dell'Unione e a garantire un reddito equo agli agricoltori. Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. fr

Emendamento 378
Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Nel contesto della crescente pressione sulle risorse naturali, della necessità di rafforzare la resilienza del settore agricolo e di accelerare la

transizione verso sistemi di produzione sostenibili e a basse emissioni, gli Stati membri dovrebbero sostenere le pratiche agricole e forestali volontarie che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, alla conservazione della biodiversità, all'uso sostenibile delle risorse naturali, al miglioramento della qualità dell'acqua e del suolo, alla gestione sostenibile dei nutrienti, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al sequestro del carbonio, alla salute e al benessere degli animali e alla conservazione delle risorse forestali e genetiche. Dovrebbero inoltre riconoscere il ruolo degli agricoltori e dei gestori forestali nella fornitura di servizi ecosistemici, in particolare nelle zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali, dove le attività agricole e forestali contribuiscono a prevenire i rischi naturali, a migliorare la regolazione integrata delle acque, a preservare i paesaggi e a sostenere le comunità rurali.

Or. en

Emendamento 379
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La produzione biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 o altri sistemi agricoli riconosciuti come sostenibili dagli Stati membri e dalle loro regioni costituiscono un sistema produttivo integrale che contribuisce alla resilienza delle aziende agricole, alla riduzione della dipendenza dai fattori di produzione esterni, alla generazione di valore aggiunto, alla

diversificazione economica delle zone rurali e alla competitività del settore agroalimentare dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto poter riconoscere in modo differenziato il loro contributo nell'ambito degli interventi della PAC, garantendo una programmazione identificabile, stabile e adeguata per la conversione e il mantenimento della produzione biologica, senza creare ulteriori oneri amministrativi per gli agricoltori, gli allevatori o gli operatori.

Or. es

Motivazione

La produzione biologica è un settore strategico per la Spagna a causa del suo peso produttivo, territoriale, ambientale ed economico. La PAC deve riconoscere il suo valore differenziale come sistema certificato, senza aggiungere burocrazia o imporre rigidità di bilancio.

Emendamento 380
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di orientare i pagamenti diretti in modo da potenziare il sostegno al reddito per coloro che ne hanno più bisogno. Tale obiettivo può essere raggiunto efficacemente attraverso una combinazione di strumenti. Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità amministrativa necessaria per poter applicare un pagamento ridistributivo obbligatorio con una percentuale minima fissa o attuare in alternativa altre misure adeguate e personalizzate, compreso un pagamento ridistributivo calibrato a una percentuale inferiore, tenendo conto delle loro specifiche strutture aziendali agricole e delle loro specifiche esigenze di

distribuzione.

Or. en

Emendamento 381
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno di cui al presente regolamento. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 TFUE, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al sostegno che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE erogato in forza e in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento NRP] o del regolamento (UE) n. 1308/2012, né ai finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi per cui il sostegno dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Or. en

Emendamento 382
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Al fine di garantire la parità di trattamento dei beneficiari in tutta l'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri, qualsiasi meccanismo di limitazione del sostegno al reddito, se applicato a scelta

degli Stati membri, dovrebbe basarsi su norme europee comuni e armonizzate. Tali norme possono tener conto delle diverse forme di organizzazione agricola riconosciute dal diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 383
Arno Bausemer, Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Alla luce delle sfide strutturali cui deve far fronte l'agricoltura europea, tra cui l'aumento dei costi di produzione, i crescenti obblighi normativi e la volatilità del mercato, è opportuno che i futuri allargamenti dell'Unione non siano finanziati a scapito degli agricoltori esistenti.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori esistenti non dovrebbero sostenere l'onere finanziario dei futuri allargamenti.

Emendamento 384
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Considerati il minore reddito e le dimensioni più ridotte delle aziende agricole gestite da donne, la PAC dovrebbe prestare particolare attenzione

alla partecipazione delle donne allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, in particolare nel settore agricolo, sostenendo e premiando il ruolo chiave che ricoprono.

Or. en

Emendamento 385
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio. ***Il ricorso all'assicurazione e la partecipazione degli agricoltori a dispositivi di gestione dei rischi rimangono limitati e non sufficientemente attraenti, in particolare a causa dell'inadeguatezza di taluni metodi di calcolo delle perdite. Al fine di incoraggiare il ricorso all'assicurazione e la partecipazione a dispositivi di gestione dei rischi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere adeguati metodi alternativi di calcolo delle perdite,***

compresi metodi basati sulle perdite di fatturato, in quanto tali metodi riflettono meglio la realtà economica dell'azienda agricola e sono più adatti alle esigenze degli agricoltori. Gli agricoltori dovrebbero poter scegliere tra il metodo basato sulla produzione media annua o sul reddito medio annuo dell'agricoltore nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti dopo aver escluso l'anno con il valore più elevato e quello con il valore più basso, e metodi alternativi di calcolo delle perdite, se previste. In quanto operatori economici, gli agricoltori dovrebbero beneficiare di condizioni assicurative e di accordi contrattuali comparabili a quelli di cui godono gli altri settori dell'economia.

Or. fr

Emendamento 386
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate,	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. ***Il sistema di gestione dei rischi dovrebbe comprendere l'assicurazione delle colture e del bestiame, un fondo di stabilizzazione del reddito e meccanismi di indennizzo***

con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	***quanto prima in risposta a calamità naturali, malattie infettive degli animali o perturbazioni straordinarie del mercato.*** È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio. ***Al fine di attenuare gli effetti delle improvvise fluttuazioni dei prezzi e di altre perturbazioni del mercato, è opportuno sviluppare meccanismi efficaci per stabilizzare i mercati agricoli, che comprendano strumenti di intervento sul mercato, il sostegno all'ammasso privato e la possibilità di mobilitare fondi di stabilizzazione dedicati. Tali soluzioni dovrebbero integrare il sistema di gestione dei rischi, rafforzare la resilienza delle aziende agricole, aumentare la stabilità dei redditi degli agricoltori e contribuire a mantenere la sicurezza alimentare dell'Unione.***
	Or. pl

Emendamento 387
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole***, anche per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la volatilità dei prezzi dell'energia e dei carburanti e le crisi geopolitiche***, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai

assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, ***e di attenuarli,*** al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio***, come la diversificazione della produzione e delle attività, nonché pratiche basate sulla natura. Al fine di rafforzare la resilienza del settore agricolo, gli agricoltori colpiti da crisi o eventi catastrofici, comprese le perdite di bestiame dovute a epizoozie o fitopatie, e da altri rischi connessi ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale, quali ondate di calore e attacchi da parte di specie predatrici, dovrebbero poter accedere al sostegno finanziario rapidamente e mediante procedure semplificate una volta che la crisi sia stata formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro conformemente all'articolo 38 del regolamento NRP.***
	Or. en

Emendamento 388
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come

quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio. ***La sottoscrizione di assicurazioni e la partecipazione a regimi di gestione del rischio da parte degli agricoltori rimangono limitate e non sufficientemente attraenti, in particolare a causa dell'inadeguatezza di alcuni metodi di calcolo delle perdite. Al fine di promuoverle e fornire un sostegno supplementare ai giovani agricoltori, la cui vulnerabilità ed esposizione agli shock esterni è nettamente più elevata, gli Stati membri sono incentivati a utilizzare metodi di calcolo diversi per questa categoria di beneficiari.***

Or. en

Motivazione

Considerata la maggiore vulnerabilità dei giovani agricoltori agli shock esterni generati, ad esempio, da oscillazioni dei prezzi, volatilità del mercato, effetti dei cambiamenti climatici quali organismi nocivi e malattie animali o eventi meteorologici estremi, è maggiore anche l'esigenza di disporre di metodi di calcolo adeguati per la quantificazione delle loro perdite nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio. In linea con l'articolo 17, il considerando precisa che i giovani agricoltori dovrebbero beneficiare di tali metodi di calcolo alternativi.

Emendamento 389
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*

(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio. ***La sottoscrizione di assicurazioni e la partecipazione a regimi di gestione del rischio da parte degli agricoltori rimangono limitate e non sufficientemente attraenti, in particolare a causa dell'inadeguatezza di alcuni metodi di calcolo delle perdite. Al fine di promuoverle, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere adeguati metodi alternativi di calcolo delle perdite per i regimi di gestione del rischio.***

Or. en

Emendamento 390
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come

quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato**,** al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato**.** Al fine di ***garantire un approccio preventivo, tale sostegno dovrebbe essere collegato all'attuazione nelle aziende agricole di adeguate misure di gestione e prevenzione dei rischi, in particolare di strumenti che contribuiscano all'adattamento ai cambiamenti climatici. Il sostegno dovrebbe*** consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.

Or. en

Emendamento 391
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici**,** ***alle malattie animali*** o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore

aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.

Or. fr

Emendamento 392
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, ***e di attenuarli,*** al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.

Or. en

Emendamento 393
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) I fondi agricoli dovrebbero essere integrati dal Fondo europeo per la competitività e da Orizzonte Europa, che dovrebbero anche affrontare le sfide in materia di sanità delle piante e salute degli animali, le sfide in materia di resilienza idrica e la creazione di un meccanismo europeo di riassicurazione agricola, uno strumento comune dell'Unione concepito per rafforzare la condivisione dei rischi e aumentare la resilienza del settore agli shock climatici e di mercato. È inoltre importante aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione nella produzione agroalimentare e nell'agricoltura di precisione. Solo il 47,5 % delle persone che vivono nelle zone rurali dell'Unione europea dispone di competenze digitali di base, il che limita in modo significativo il potenziale di innovazione e modernizzazione. Alla luce di ciò, è essenziale promuovere una formazione digitale coordinata e fornire servizi di consulenza tecnica e digitale agli agricoltori al fine di realizzare una transizione tecnologica inclusiva ed efficace.

Or. pt

Emendamento 394
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) È opportuno sostenere la diversificazione della produzione quale mezzo per rafforzare la resilienza delle

aziende agricole, sviluppare nuove catene del valore e migliorare la redditività economica degli agricoltori. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai settori colpiti da crisi strutturali che portano all'abbandono dei terreni, nei quali la diversificazione e la combinazione delle produzioni dovrebbero essere sostenute come alternativa alla cessazione dell'attività agricola, accompagnate da un supporto tecnico assicurato attraverso i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS).

Or. en

Emendamento 395
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Gli Stati membri possono sostenere investimenti nello stoccaggio dell'acqua, nella raccolta dell'acqua piovana, negli impianti di desalinizzazione alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nelle infrastrutture per il riutilizzo dell'acqua trattata e nei sistemi di irrigazione intelligenti, in particolare nelle regioni insulari, costiere, aride e xerotermiche, al fine di garantire la produzione agricola, la sicurezza alimentare e la resilienza.

Or. el

Emendamento 396
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le catastrofi legate al clima sono sempre più frequenti e intense in tutta l'Unione. Di conseguenza, il sostegno finanziario per le crisi climatiche eccezionali che colpiscono l'agricoltura dovrebbe essere erogato attraverso uno strumento finanziario specifico dell'Unione esterno al bilancio della PAC, affinché l'assistenza emergenziale non riduca le risorse disponibili per il sostegno al reddito agricolo, lo sviluppo rurale o le misure ambientali.

Or. en

Emendamento 397
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le zone montane sono particolarmente esposte ai rischi naturali e a quelli legati al clima, tra cui siccità, inondazioni, tempeste, frane, valanghe, gelate e malattie degli animali. Gli strumenti di gestione dei rischi nell'ambito della politica agricola comune dovrebbero pertanto riflettere adeguatamente le vulnerabilità specifiche dei sistemi agricoli montani.

Or. en

Emendamento 398
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Un sostegno speciale al reddito può essere concesso alle aziende agricole situate in regioni sistematicamente colpite da rischi climatici, quali siccità, desertificazione, inondazioni, gelo e incendi boschivi, quando la produzione agricola è palesemente minacciata.

Or. el

Emendamento 399
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Gli Stati membri dovrebbero istituire un regime di sostegno specifico per le piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare, riconoscendone il contributo alla sicurezza alimentare, al mantenimento dell'occupazione nelle regioni rurali, alla biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Si propone che almeno il 30 % delle risorse di investimento destinate all'ammodernamento delle aziende agricole sia destinato alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare.

Or. el

Emendamento 400
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Nelle zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali permanenti il ricambio generazionale richiede misure specifiche che riflettano i maggiori costi di investimento, le limitate economie di scala e la minore redditività. I giovani agricoltori in tali zone dovrebbero pertanto beneficiare di un sostegno rafforzato.

Or. en

Emendamento 401
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) In linea con gli obiettivi del presente regolamento, il sostegno accoppiato al reddito per i sistemi di produzione non sostenibili dovrebbe essere rapidamente eliminato, concesso solo per i sistemi di allevamento estensivo e dovrebbe essere notevolmente incrementato per le colture proteiche, in particolare per il consumo umano.

Or. en

Emendamento 402
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il

sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. ***Le misure sostenute dalla PAC dovrebbero comprendere anche lo sviluppo della ritenzione idrica, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture di ritenzione idrica, il miglioramento della gestione delle risorse idriche, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e della siccità, l'esecuzione di analisi del suolo e lo sviluppo di consulenze in materia di concimazione, poiché il lavoro in questi ambiti aumenterà la resilienza delle aziende agricole agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorerà l'efficacia della produzione agricola e sosterrà la gestione sostenibile delle risorse naturali.*** Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.
	Or. pl

Emendamento 403
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, ***l'energia e l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, ***la resilienza energetica e idrica***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, ***il miglioramento della salute e del benessere degli animali***, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia ***al fine di accrescere la competitività e migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori agricoli nella catena del valore. Gli Stati membri dovrebbero dare priorità agli approcci e agli investimenti collettivi, in particolare attraverso le organizzazioni di produttori, le cooperative e altre forme di azione collettiva, al fine di ottenere una maggiore efficienza, una condivisione dei rischi e un impatto territoriale più ampio***. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Emendamento 404
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero

essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua***, compresi gli investimenti nell'irrigazione***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. ***Inoltre, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta agli investimenti volti a espandere e migliorare le capacità di trasformazione e stoccaggio del settore agricolo a livello sia locale che regionale, quale passo essenziale per attenuare la volatilità del mercato, ridurre le perdite post raccolto, garantire le catene di approvvigionamento alimentare e consentire agli agricoltori di mantenere una quota maggiore del valore aggiunto nella fase della produzione primaria.***

Or. en

Emendamento 405
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti ***produttivi e***

agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'***energia e l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

orientati al mercato attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori***, rafforzando al contempo la competitività, l'efficienza e la redditività a lungo termine delle attività agricole e forestali***. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'***uso efficiente delle risorse energetiche e idriche***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia***, laddove queste rimangano compatibili con l'attività agricola primaria***. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie***, facendo in modo che tale sostegno sia mirato e proporzionato ed eviti di creare una dipendenza strutturale dagli aiuti connessi alle crisi***.

Or. en

Motivazione

Garantire che gli investimenti sostenuti dalla PAC diano priorità alla redditività economica e alla competitività del settore agricolo. Garantire che il sostegno in caso di crisi rimanga mirato e temporaneo, senza provocare distorsioni nel normale funzionamento del mercato o creare dipendenze.

Emendamento 406
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il

sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. ***Il sostegno può riguardare anche gli investimenti che promuovono l'integrazione verticale della produzione agricola, compresi la trasformazione, la standardizzazione, il confezionamento, il magazzinaggio, la commercializzazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli da parte dei produttori stessi o attraverso organizzazioni di produttori e regimi cooperativi.***

Or. el

Emendamento 407
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai

cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, ***l'***energia e ***l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura ***al fine di incrementare la competitività, creare posti di lavoro, introdurre tecnologie innovative e migliorare il benessere degli animali***, le pratiche agroforestali, ***la produzione di*** energia ***nelle aziende agricole*** e ***la gestione delle risorse idriche,*** l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. ***Il pacchetto di strumenti a sostegno degli investimenti dovrebbe essere ampliato attraverso diversi interventi, estendendo l'ambito di applicazione oltre il tradizionale intervento di sostegno agli investimenti.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che il sostegno agli investimenti nella PAC è stato ampliato oltre il tradizionale pacchetto di strumenti, estendendone l'ambito di applicazione al fine di incentivare investimenti innovativi e sostenibili nelle aziende agricole.

Emendamento 408
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo,	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori***. Al fine di migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, dovrebbe essere***

all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

inoltre possibile sostenere gli investimenti realizzati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 negli Stati membri in cui il livello di organizzazione degli agricoltori è stato inferiore al 20 %. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Motivazione

Per gli Stati membri in cui il livello di organizzazione degli agricoltori è stato inferiore al 20 %.

Emendamento 409
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori***, comprese le cooperative o altre forme di associazioni agricole, le organizzazioni di produttori riconosciute nell'ambito degli interventi previsti dal***

cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

regolamento (UE) n. 1308/2013 e***, se del caso,*** dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. pt

Emendamento 410
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, ***l'energia e l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture ***verdi e blu*** relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche ***basate sulla natura, agroecologiche e*** agroforestali, ***la resilienza energetica e idrica***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione***, la difesa integrata***, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia***, compresi il biocompostaggio con materie***

o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

prime di provenienza locale, l'agrivoltaico e gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Emendamento 411
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori ***e dai silvicoltori***. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici ***di*** agricoltura ***e silvicoltura***, le pratiche agroforestali, ***l'energia e l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo ***o forestale*** a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici ***in*** agricoltura, le pratiche agroforestali, ***la resilienza energetica e idrica***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione***, il miglioramento della salute e del benessere degli animali***, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. ***L'elenco degli investimenti non ammissibili stabilito dagli Stati membri dovrebbe garantire che le risorse della PAC non sostengano attività dannose per***

l'ambiente.

Or. en

Emendamento 412
Camilla Laureti, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. ***L'elenco degli investimenti non ammissibili stabilito dagli Stati membri garantisce che le risorse della PAC non sostengano attività dannose per l'ambiente.***

Or. en

Emendamento 413
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e ***l'acqua***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e ***la gestione integrata e digitalizzata delle risorse idriche, compreso l'ammodernamento dell'irrigazione***, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. es

Emendamento 414
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali,	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali,

l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, ***ove opportuno, la transizione verso sistemi di produzione che garantiscano un maggiore benessere degli animali,*** la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.
	Or. en

Emendamento 415
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni,	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro***, il miglioramento della salute e del benessere degli animali***, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni,

organismi nocivi e malattie.	organismi nocivi e malattie.

Or. de

Emendamento 416
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, ***il miglioramento del benessere degli animali,*** la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. fr

Emendamento 417
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie***, mediante una politica fiscale adeguata***.

Or. ro

Emendamento 418
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, ***il***

diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	***miglioramento del benessere degli animali,*** la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Emendamento 419
Benoit Cassart, Christine Singer, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo***, la valorizzazione dei coprodotti*** e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Emendamento 420
Sakis Arnaoutoglou, Nikos Papandreou

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) A norma del protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, l'applicazione dell'acquis dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Per decenni, ai cittadini della Repubblica di Cipro detentori di titoli di proprietà legalmente riconosciuti ai sensi del diritto della Repubblica di Cipro è stato impedito di accedere ai terreni agricoli di loro proprietà, di sfruttarli e di ricavarne un reddito, per effetto dell'attuale occupazione da parte della Turchia; tale situazione ha determinato svantaggi socioeconomici duraturi, tra cui minori opportunità di reddito agricolo e perdite economiche intergenerazionali. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come un riconoscimento di qualsiasi autorità, entità o persona che eserciti un controllo effettivo in tali zone o come un conferimento di diritti o vantaggi a tali soggetti, né come una modifica dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione quale definito dal protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003. Si invita la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di meccanismi finanziari aggiuntivi, specifici e mirati, per affrontare gli svantaggi derivanti dalla situazione di cui sopra, destinati ai proprietari legittimi che siano in grado di dimostrare il proprio titolo di proprietà e l'oggettiva impossibilità di valutare e utilizzare tali terreni.

Or. en

Emendamento 421
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di garantire che la PAC contribuisca in modo efficace e pragmatico agli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, almeno 108 miliardi di EUR a prezzi correnti del bilancio della PAC sono riservati alle azioni agroambientali e per il clima, lasciando nel contempo agli Stati membri una flessibilità sufficiente per tenere conto delle loro diverse strutture agricole e specificità regionali. Tali misure possono sostenere gli agricoltori nella graduale adozione di pratiche sostenibili, nonché rafforzare la resilienza e la competitività del settore agricolo, in modo equilibrato ed economicamente sostenibile. Un'assegnazione mirata e prevedibile dei finanziamenti dovrebbe migliorare la certezza della pianificazione per gli agricoltori e le amministrazioni, incoraggiare gli investimenti e l'innovazione e garantire che le ambizioni ambientali siano conseguite in modo compatibile con la sicurezza alimentare e la redditività a lungo termine delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 422
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di rafforzare la resilienza del settore agricolo, gli agricoltori colpiti da crisi, comprese le epizoozie o le fitopatie e da altri rischi connessi ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale, dovrebbero poter accedere al sostegno finanziario rapidamente e mediante procedure semplificate. Allo stesso tempo, il sostegno dell'Unione dovrebbe incoraggiare un approccio "prevenzione al primo posto", dando priorità alla prevenzione dei rischi per la salute umana, animale ed ecosistemica all'origine, anche attraverso il miglioramento della biosicurezza, del benessere degli animali e delle pratiche agricole sostenibili. Gli Stati membri stanno attuando un regime di sostegno semplificato per le piccole aziende agricole con obblighi amministrativi ridotti.

Or. el

Emendamento 423
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, l'agricoltura è compromessa da vincoli strutturali permanenti dovuti alla lontananza, all'insularità, ai mercati più piccoli, alla dipendenza dalle importazioni per i fattori di produzione, ai costi di trasporto aggiuntivi e alla maggiore esposizione ai rischi climatici. L'integrazione del sostegno della PAC nei piani NRP non dovrebbe compromettere le misure specifiche di cui al regolamento

(UE) n. 228/2013. In quanto tali, gli interventi della PAC nelle regioni ultraperiferiche dovrebbero integrare – e non sostituire – il sostegno nell'ambito del programma POSEI. Allo stesso tempo, la risposta specifica dell'Unione ai suddetti vincoli permanenti dovrebbe essere continua, trasparente e adeguatamente finanziata.

Or. pt

Emendamento 424
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Le regioni frontaliere orientali dell'Unione si trovano ad affrontare sfide specifiche e a lungo termine legate alla loro ubicazione alle frontiere esterne dell'Unione, tra cui perturbazioni dei flussi commerciali, aumento dei costi di trasporto e logistici, pressioni sulle catene di approvvigionamento alimentare locali, rischi di spopolamento e conseguenze economiche della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La PAC dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di fornire un sostegno mirato agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori, alle cooperative e alle catene del valore locali di tali regioni, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare, mantenere l'attività agricola, sostenere i mercati locali e regionali e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Or. en

Emendamento 425

Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La produzione vivaistica costituisce un'attività agricola importante, che fornisce materiale vegetale essenziale per la produzione alimentare, la silvicoltura, l'agroforestazione, il ripristino della biodiversità, l'inverdimento urbano e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Considerato questo contributo trasversale al settore, i vivaisti dovrebbero essere riconosciuti come beneficiari ammissibili al sostegno agli investimenti dell'Unione previsto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce nella produzione vivaistica un fornitore strategico di fattori produttivi a sostegno di molteplici obiettivi strategici perseguiti dal regolamento (sicurezza alimentare, sviluppo forestale e agroforestale, ripristino della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici) e garantisce che i vivaisti non siano esclusi dal sostegno agli investimenti dell'Unione.

Emendamento 426
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Una catena del valore agroalimentare competitiva e sostenibile contribuisce alla redditività economica dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale. Gli investimenti a sostegno della trasformazione, dell'innovazione e del valore aggiunto a

livello locale e regionale dovrebbero pertanto contribuire a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, ad accrescere la resilienza e a promuovere economie rurali sostenibili.

Or. en

Emendamento 427
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La produzione vivaistica costituisce un'attività agricola fonte di materiale vegetale essenziale per la produzione alimentare, la silvicoltura, l'agroforestazione, il ripristino della biodiversità, l'inverdimento urbano e l'adattamento ai cambiamenti climatici. I vivaisti dovrebbero pertanto essere riconosciuti come beneficiari ammissibili al sostegno agli investimenti dell'Unione previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 428
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per quanto riguarda l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche, le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito del presente regolamento e dei rispettivi piani NRP dovrebbero integrare quelle già esistenti

ai sensi del regolamento (UE) n. 228/2013 (POSEI), che mantiene le proprie modalità di attuazione e di programmazione.

Or. pt

Emendamento 429
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La produzione vivaistica costituisce un'attività agricola fonte di materiale vegetale essenziale per la produzione alimentare, la silvicoltura, l'agroforestazione e l'inverdimento urbano. I vivaisti dovrebbero pertanto essere riconosciuti come beneficiari ammissibili al sostegno agli investimenti dell'Unione previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 430
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) In linea con l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la sicurezza alimentare, l'autonomia strategica e la competitività a lungo termine dell'agricoltura, è opportuno fornire sostegno agli agricoltori per aiutarli a produrre colture proteiche destinate al consumo umano e animale. Le colture

proteiche, e in particolare i legumi, possono contribuire a migliorare la fertilità del suolo, ridurre la dipendenza dai mangimi importati, creare opportunità di reddito supplementari e rafforzare la resilienza delle aziende agricole e delle catene del valore rurali.

Or. pt

Emendamento 431
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Ogni Stato membro elabora e aggiorna ogni cinque anni un piano nazionale di resilienza climatica per l'agricoltura, che comprende una valutazione del rischio, priorità di investimento, misure di prevenzione, indicatori di monitoraggio e un piano di finanziamento.

Or. el

Emendamento 432
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) L'Unione incoraggia lo sviluppo di sistemi di assicurazione agricola contro i rischi climatici, il cofinanziamento dei premi dei produttori e la promozione di norme comuni europee di valutazione del rischio.

Or. el

Emendamento 433
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di trovare un equilibrio tra i doveri professionali e le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere possibile fornire sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante il congedo per malattia, nascita dei figli, vacanze o in caso di partecipazione a formazioni. Dovrebbe essere possibile sostenere l'istituzione di tali servizi e i salari per i lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore.	(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di trovare un equilibrio tra i doveri professionali e le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere possibile fornire sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante il congedo per malattia, nascita dei figli, vacanze o in caso di partecipazione a formazioni. Dovrebbe essere possibile sostenere l'istituzione di tali servizi e i salari per i lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore. ***A tale riguardo, l'assistenza tecnica supporta le autorità pubbliche, i gruppi di azione locale, i servizi di consulenza, le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della PAC.***

Or. en

Emendamento 434
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di trovare un equilibrio tra i doveri professionali e le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere	(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di trovare un equilibrio tra i doveri professionali e le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere

possibile fornire sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante il congedo per malattia, nascita dei figli, vacanze o in caso di partecipazione a formazioni. Dovrebbe essere possibile sostenere l'istituzione di tali servizi e i salari per i lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore.	possibile fornire sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante il congedo per malattia, nascita dei figli, vacanze o in caso di partecipazione a formazioni. Dovrebbe essere possibile sostenere l'istituzione di tali servizi e i salari per i lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore. ***Per agevolare ulteriormente la partecipazione dei dipendenti alla formazione e all'apprendimento permanente, tali servizi dovrebbero sostenere i lavoratori agricoli anche attraverso il mantenimento del salario per la durata delle misure di formazione e istruzione.***
	Or. en

Emendamento 435
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di ***trovare un equilibrio tra i doveri*** professionali ***e*** le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere ***possibile fornire*** sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione ***degli agricoltori*** durante il congedo ***per malattia, nascita dei figli,*** vacanze o in caso di partecipazione a formazioni***. Dovrebbe essere possibile sostenere*** l'istituzione di tali servizi e ***i salari per i*** lavoratori temporanei che sostituiscono ***l'agricoltore***.	(13) Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di ***conciliare le attività*** professionali ***con*** le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere ***disponibile un*** sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino ***l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in particolare per le agricoltrici e le prestatrici primarie di assistenza, assicurando*** la sostituzione ***temporanea*** durante ***i periodi di malattia,*** il congedo ***parentale, le*** vacanze o in caso di partecipazione a formazioni***, nonché sostenendo*** l'istituzione di tali servizi e ***la remunerazione dei*** lavoratori temporanei che sostituiscono ***gli assenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere servizi di sostituzione nell'azienda agricola di carattere intergenerazionale***

attraverso l'integrazione di studenti mediante tirocini e stage pratici.

Or. en

Emendamento 436
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le sfide che gli agricoltori si trovano ad affrontare, come l'adattamento ai cambiamenti climatici, la necessità di garantire un reddito, la diversificazione della produzione, il mantenimento di un allevamento sostenibile e il ricambio generazionale, sono spesso affrontate al meglio a livello regionale o territoriale: i portatori di interessi economici nei territori dovrebbero poter collaborare tra loro per effettuare valutazioni dettagliate delle proprie esigenze e dei propri obiettivi strategici, ponendo particolare attenzione ai settori agricoli che richiedono ulteriore sviluppo o maggiore sostegno. La politica agricola comune (PAC) potrebbe in tal modo facilitare il coordinamento delle misure e degli strumenti previsti dal regolamento, come le misure di transizione, gli investimenti o il pacchetto di avvio, per rispondere efficacemente a queste molteplici sfide; ciò consentirebbe di organizzare meglio l'adattamento e la trasformazione dei sistemi di produzione, offrendo agli agricoltori visibilità e sicurezza economica durante l'intero processo di transizione.

Or. en

Emendamento 437
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) LEADER è diventato uno degli strumenti di maggior successo della politica agricola comune per promuovere lo sviluppo territoriale integrato, l'innovazione locale, l'inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini nelle zone rurali. Al fine di garantire la continuità dell'approccio dal basso verso l'alto e preservarne il valore aggiunto europeo, gli Stati membri dovrebbero riservare a LEADER almeno il 5 % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale di cui all'articolo 10 del regolamento [NRPP]. Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP gli Stati membri dovrebbero pertanto concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. en

Emendamento 438
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il ricambio generazionale costituisce una delle principali sfide cui è confrontata l'agricoltura europea, in un contesto caratterizzato

dall'invecchiamento della popolazione agricola e dalle difficoltà di accesso ai terreni, al capitale e al reddito per i nuovi operatori. Una politica agricola sostenibile deve promuovere l'insediamento dei giovani agricoltori e incoraggiare la successione nelle aziende agricole al fine di assicurare la continuità della produzione agricola e la vitalità delle zone rurali.

Or. fr

Emendamento 439
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Dovrebbero inoltre essere riconosciute le sfide in materia di salute mentale che interessano gli agricoltori e i lavoratori agricoli, e il sostegno nell'ambito della PAC dovrebbe contribuire a sensibilizzare e a facilitare l'accesso ai servizi pertinenti.

Or. el

Emendamento 440
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) La Commissione europea sta creando un osservatorio europeo sul rischio climatico in agricoltura per raccogliere, analizzare e condividere dati sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle aziende agricole e per sviluppare

strumenti comuni per la previsione e la gestione del rischio.

Or. el

Emendamento 441
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) La salute mentale degli agricoltori è una preoccupazione crescente in diversi Stati membri, a causa delle difficoltà economiche generate dall'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 442
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, ***alla*** filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, ***allo sviluppo delle catene di*** filiera corta***, alla trasformazione locale, alla vendita diretta, al commercio al dettaglio agricolo, alle attività marginali, locali e con carattere di restrizione*** e allo sviluppo del mercato ***alimentare*** locale. ***Tali misure dovrebbero contribuire ad aumentare il valore aggiunto mantenuto dalle aziende agricole, a rafforzare la***

resilienza dei sistemi alimentari locali e a sviluppare le zone rurali. Tale sostegno dovrebbe comprendere anche lo sviluppo di cooperative di produzione agricola, cooperative agricole e organizzazioni di produttori che consentano investimenti congiunti, lo sviluppo delle capacità di trasformazione e stoccaggio e la riduzione dei costi di produzione e che rafforzino la posizione dei produttori agricoli nella filiera alimentare, contribuendo in tal modo a rendere le aziende agricole più competitive.

Or. pl

Emendamento 443
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER***, che contribuisce ad affrontare le sfide sociali e a promuovere i gruppi di azione locale attraverso il rafforzamento degli approcci in materia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), fondamentali per consolidare i legami tra le zone rurali e le aree urbane***. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale***, che sono fondamentali per promuovere zone rurali attraenti, prospere, resilienti e interconnesse, attraverso il sostegno a iniziative che generino valore aggiunto locale, stimolino l'imprenditorialità, promuovano l'innovazione e rafforzino il tessuto***

socioeconomico dei territori, tutti elementi essenziali per mantenere e attrarre capitale umano, in particolare i giovani e le donne, contribuendo all'equilibrio demografico e territoriale e al ricambio generazionale.

Or. en

Emendamento 444
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***il*** sostegno ***di*** LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***un livello di*** sostegno ***stabile e sufficiente a*** LEADER***, riconoscendone il ruolo nell'innovazione territoriale e nella responsabilizzazione degli attori locali. Il sostegno a LEADER è obbligatorio per tutti gli Stati membri e prevede una dotazione finanziaria minima pari ad almeno il 5 % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale, onde garantire la continuità e la copertura territoriale in tutte le zone rurali***. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. en

Emendamento 445
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito ***dei piani NRP*** dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. ***Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle zone remote e svantaggiate colpite dal calo demografico e da una fornitura di servizi più limitata, come le regioni ultraperiferiche.*** Nell'ambito ***della PAC*** dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. pt

Emendamento 446
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. ***La dotazione finanziaria di LEADER dovrebbe basarsi sugli importi del periodo di finanziamento 2021-2027.*** Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. de

Emendamento 447
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***il sostegno di*** LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***che*** LEADER ***sia una strategia di sviluppo locale basata sul territorio e adeguatamente attuata dagli Stati membri e dai gruppi di azione locale***. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. en

Emendamento 448
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***il*** sostegno di LEADER. ***Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo*** sviluppo ***del mercato locale***.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire ***l'adeguato*** sostegno di LEADER. ***Almeno il 5 % del contributo totale allo*** sviluppo ***rurale dovrebbe essere riservato a LEADER***.

Or. en

Emendamento 449
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale***, del benessere degli animali*** e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. en

Emendamento 450
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP ***dovrebbe essere possibile*** concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.	(14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP ***gli Stati membri dovrebbero pertanto*** concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.

Or. en

Emendamento 451
Emmanouil Fragkos, Chiara Gemma

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'agricoltura e la produzione agroalimentare europee costituiscono parte integrante del patrimonio culturale e del patrimonio culturale immateriale dell'Unione. La salvaguardia delle materie prime tradizionali, delle varietà locali e dei metodi di produzione tradizionali contribuisce non solo allo sviluppo economico delle zone rurali, ma anche alla tutela dell'identità europea. Specialità emblematiche della tradizione gastronomica europea, come macarons, cannoli e baklava, rappresentano esempi significativi di beni culturali la cui origine storica o identità culturale è associata a rivendicazioni transfrontaliere o a più ampie controversie culturali provenienti da paesi terzi e da tradizioni non appartenenti all'Unione. È pertanto opportuno che la politica agricola comune contribuisca anche alla salvaguardia del patrimonio gastronomico europeo sostenendo i prodotti tradizionali, i produttori locali e le filiere agroalimentari che ne garantiscono la trasmissione alle future generazioni.

Or. it

Emendamento 452
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) La produzione agricola europea è strutturalmente e parzialmente basata sul lavoro di milioni di lavoratori migranti e stagionali, le cui condizioni occupazionali, abitative e di protezione sociale rimangono indegne in molti Stati

membri, con un tasso stimato di lavoro sommerso o sottodichiarato nel settore agricolo a livello dell'Unione pari a circa il 32 %. È pertanto necessario che la condizionalità sociale di cui all'allegato I, parte B, del regolamento PAC sia pienamente applicabile a tali lavoratori e accompagnata da meccanismi di controllo efficaci, svolti in coordinamento con gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni sindacali rappresentative. Vi è l'urgente necessità di allineare i requisiti di condizionalità sociale alle convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva;

Or. fr

Emendamento 453
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'agricoltura e la produzione agroalimentare dell'Unione sono parte integrante del patrimonio culturale e immateriale dell'Europa. La PAC dovrebbe contribuire alla conservazione delle materie prime tradizionali, delle varietà locali, delle razze autoctone, dei metodi di produzione tradizionali e dei prodotti agroalimentari legati all'identità storica e culturale degli Stati membri, in particolare attraverso regimi di qualità, filiere corte, mercati locali e attività promozionali.

Or. el

Emendamento 454

Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Considerata l'importanza della partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare una determinata percentuale di pagamenti diretti per sostenere i contributi degli agricoltori a tali strumenti.

Or. en

Emendamento 455
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico***[8]***. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori	(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico. ***Tale strumento dovrebbe essere integrato da un sostegno alla formazione, allo sviluppo delle competenze e ai servizi di consulenza per gli agricoltori e i silvicoltori, anche nel settore forestale.*** Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare

dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle zone rurali.

l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle zone rurali.

[8] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012) 79 final.

Or. pt

Emendamento 456
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico[8]. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle	(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico[8]. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle

zone rurali.	zone rurali***, mettendo i risultati della ricerca a disposizione degli agricoltori***.
[8] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012) 79 final.	[8] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012) 79 final.

Or. ro

Emendamento 457
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico[8]. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle zone rurali.	(15) In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva ***e il coinvolgimento attivo degli agricoltori***, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico[8]. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle zone rurali.
[8] COMUNICAZIONE DELLA	[8] COMUNICAZIONE DELLA

COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012) 79 final.	COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012) 79 final.

Or. en

Emendamento 458
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Come elemento di una strategia di diversificazione è importante confermare la legalità della coltivazione, della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dell'intera pianta di canapa per scopi industriali autorizzati in tutta l'UE, al fine di fornire certezza giuridica agli agricoltori, ai trasformatori, alle autorità di regolamentazione e ai consumatori. La coltivazione della canapa necessita di una quantità relativamente limitata di fattori di produzione, in particolare fertilizzanti, prodotti fitosanitari e acqua. Essa contribuisce anche alla salute del suolo e alla biodiversità e offre nuove prospettive economiche, redditi supplementari e innovazione alle zone rurali, in quanto fornisce materie prime per applicazioni industriali, come le fibre tessili, e si presta ad altri usi nell'ambito, ad esempio, della salute e dell'alimentazione umana e animale. È opportuno fissare a livello dell'UE una soglia comune dello 0,5 % di THC per la classificazione giuridica della canapa industriale, garantendo l'armonizzazione delle legislazioni nazionali conformemente alle sentenze

della CGUE e al diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 459
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sta definendo una strategia europea per l'acqua in agricoltura con l'obiettivo di garantire l'uso sostenibile delle risorse idriche, l'adattamento ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza della produzione agricola. Garantisce che almeno il 20 % delle risorse di investimento per l'agricoltura sia destinato a progetti di risparmio idrico e che la PAC sostenga la costruzione di progetti di stoccaggio dell'acqua, nel rispetto della legislazione ambientale dell'Unione. Gli Stati membri danno priorità agli investimenti che riducono le perdite idriche nelle reti di irrigazione esistenti e aumentano l'efficienza dell'uso dell'acqua per unità di produzione.

Or. el

Emendamento 460
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Considerata l'importanza strategica che assume il settore agroalimentare per l'autonomia strategica

aperta e la resilienza economica dell'Unione, è imperativo che il Fondo europeo per la competitività (ECF) rifletta il peso finanziario e strutturale di tale settore. In particolare, è opportuno prevedere una dimensione agricola forte, distinta e altamente visibile nell'ambito della sezione "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" dell'ECF. Per evitare un indebolimento delle priorità agricole rispetto a quelle di settori concorrenti, è necessario prevedere dotazioni finanziarie specifiche per l'agricoltura all'interno di tale sezione e garantire un accesso efficace e semplificato alle opportunità di investimento e di finanziamento per gli agricoltori e gli operatori agroalimentari.

Or. en

Emendamento 461
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Il ricorso a tecnologie innovative quali l'agricoltura di precisione, gli strumenti digitali avanzati e l'analisi dei dati può contribuire a migliorare l'efficienza nell'uso dei fattori di produzione agricoli, a ridurre l'impatto ambientale della produzione e a rafforzare la competitività del settore agricolo europeo.

Or. fr

Emendamento 462
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) I finanziamenti a titolo della PAC devono essere riservati al sostegno dell'agricoltura sul campo, degli allevatori, delle aziende agricole, delle regioni ultraperiferiche (RUP) e delle zone rurali. Tali finanziamenti non dovrebbero essere utilizzati per finanziare o promuovere le proteine artificiali prodotte nei laboratori, compresa la carne cellulare, che non sono una risposta adeguata alle sfide agricole, ambientali e alimentari dell'Unione e potrebbero, invece, accelerare il declino dei settori zootecnici europei.

Or. fr

Emendamento 463
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) La Commissione promuove l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale per migliorare la gestione delle aziende agricole, la previsione dei rischi, la protezione delle piante, l'irrigazione e la riduzione degli oneri amministrativi.

Or. el

Emendamento 464
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" per ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.	(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" per ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC. ***Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero organizzare i controlli in modo coordinato e provvedere affinché, ove possibile, i beneficiari non siano soggetti a più di un'ispezione in loco per anno civile in relazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, fatti salvi i controlli effettuati in caso di sospetta frode o di grave inosservanza.***
[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).	[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 465
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" ***per*** ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.	(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" ***e*** ridurre ***il numero di obblighi di rendicontazione e di controllo passando a procedure amministrative interamente digitali, al fine di alleggerire*** gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.

[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. pl

Emendamento 466
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" per ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole***, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]*** e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.	(16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" per ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.

[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 467
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Nella sua audizione pubblica dinanzi alla commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo del 16 gennaio 2025, il commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič ha dichiarato: "Creeremo una nuova riserva di almeno 1 miliardo di EUR per compensare il settore agricolo europeo qualora subisca gli effetti negativi dell'attuazione dell'accordo di libero scambio" tra l'Unione europea e il Mercosur. Questo impegno pubblico riconosce esplicitamente, da parte della Commissione stessa, la realtà e la prevedibilità dei danni che la liberalizzazione degli scambi sta causando agli agricoltori europei. Conformemente a tale impegno, è importante istituire un apposito fondo di compensazione, finanziato su base permanente e non in via sussidiaria ai pagamenti diretti, per valutare e porre rimedio agli effetti individuali e cumulativi dei successivi accordi commerciali preferenziali conclusi dall'Unione e per trarre tutte le necessarie conseguenze di bilancio.

Or. fr

Emendamento 468
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) I dati personali raccolti ai

fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[2 bis]. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[2 bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 469
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Le prescrizioni amministrative per gli agricoltori relative alle domande di sostegno, alle domande di pagamento, alle informazioni e ai documenti giustificativi e ai controlli dovrebbero essere proporzionate all'importo del sostegno in questione e limitate a quanto strettamente necessario per determinare l'ammissibilità e verificare il rispetto delle condizioni applicabili. Le procedure amministrative dovrebbero essere concepite in modo semplice, conciso e intuitivo, garantendo nel contempo l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 470
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Tutte le procedure amministrative della politica agricola comune sono completamente digitalizzate entro la fine del periodo di programmazione e gli agricoltori dispongono di un unico punto di accesso a tutti i servizi attraverso una piattaforma digitale.

Or. el

Emendamento 471
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) La proliferazione di accordi di libero scambio conclusi o in fase di finalizzazione da parte dell'Unione europea (in particolare con Messico, Corea del Sud, Colombia, Perù, Ecuador, Canada, Giappone, Singapore, Vietnam, Regno Unito, Nuova Zelanda, Cile, Kenya, Indonesia, Mercosur, India, Australia e Stati Uniti nel quadro dell'accordo di Turnberry) espone l'agricoltura europea alla concorrenza di paesi terzi che non rispettano le norme sociali, sanitarie e ambientali applicabili nell'Unione, creando le condizioni per un dumping strutturale incompatibile con gli obiettivi del presente regolamento. Questa dinamica favorisce la concentrazione delle strutture agricole a scapito delle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e dei modelli agroecologici, e tende a far dipendere la politica agricola comune da una logica di competitività delle esportazioni a scapito della sovranità alimentare dell'UE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire che gli strumenti di sostegno da esso previsti contribuiscano a mantenere modelli agricoli in grado di garantire l'approvvigionamento alimentare, diversificati e socialmente sostenibili, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare garantendo un reddito equo alla comunità agricola e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Or. fr

Emendamento 472
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) L'eventuale adesione dell'Ucraina all'Unione europea solleverebbe importanti sfide per la politica agricola comune a causa dell'entità del suo potenziale agricolo, della superficie agricola utile, delle strutture di produzione e delle implicazioni di bilancio. In assenza di garanzie adeguate, tale adesione potrebbe compromettere l'equilibrio della politica agricola comune, aumentare la pressione sui redditi degli agricoltori e sulla distribuzione degli aiuti e indebolire la capacità di tale politica di conseguire i suoi obiettivi; è pertanto necessario effettuare una valutazione approfondita di tali conseguenze prima di compiere ulteriori passi nel processo di allargamento.

Or. fr

Emendamento 473
Emmanouil Kefalogiannis, Michalis Hadjipantela, Daniel Buda, Céline Imart, Carmen Crespo Díaz, Paulo do Nascimento Cabral, Marion Walsmann, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Peter Agius

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) A norma del protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, l'applicazione dell'acquis dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Per decenni, ai cittadini della Repubblica di Cipro titolari di titoli di proprietà legalmente

riconosciuti ai sensi del diritto della Repubblica di Cipro è stato impedito di accedere, utilizzare e ricavare reddito dai loro terreni agricoli a seguito dell'occupazione in corso della Turchia; tale situazione ha determinato svantaggi socioeconomici duraturi, tra cui minori opportunità di reddito agricolo e perdite economiche intergenerazionali. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come un riconoscimento o un conferimento di diritti o vantaggi a qualsiasi autorità, entità o persona che eserciti un controllo effettivo in tali aree, né come una modifica dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione quale definito dal protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003. Si invita la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di meccanismi finanziari aggiuntivi, specifici e mirati, per affrontare gli svantaggi derivanti dalla situazione di cui sopra, per i proprietari legittimi che possono dimostrare un titolo legittimo e l'oggettiva impossibilità di accedere a tali terreni e di utilizzarli.

Or. el

Emendamento 474
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) La Commissione sta istituendo un indice europeo di resilienza delle aziende agricole, che valuta la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi della politica agricola comune. Allo stesso tempo, sta creando un osservatorio europeo dei costi agricoli per monitorare l'andamento dei

costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, del carburante, dell'acqua e di altri fattori produttivi chiave, pubblicando relazioni trimestrali per Stato membro. Infine, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione della sicurezza alimentare dell'Unione, all'autosufficienza dei prodotti di base, ai rischi strategici e alla resilienza dell'agricoltura europea.

Or. el

Emendamento 475
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) L'economia agricola delle isole minori del Mar Egeo è caratterizzata da una produzione frammentata, da economie di scala limitate e da notevoli costi di trasporto tra le isole, che aumentano ulteriormente il costo dei fattori di produzione agricoli e della commercializzazione dei prodotti locali. Le misure di sostegno dovrebbero pertanto tenere conto di queste caratteristiche territoriali specifiche al fine di migliorare la competitività, la resilienza e la sostenibilità economica dell'agricoltura insulare. Tali misure sono indispensabili per il mantenimento dell'attività agricola, per garantire l'approvvigionamento di alimenti sicuri e di qualità, preservare i prodotti e i metodi di produzione tradizionali, prevenire l'abbandono dei terreni e lo spopolamento e rafforzare la resilienza e l'importanza strategica delle isole minori del Mar Egeo per la sicurezza alimentare e la coesione territoriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 476
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Gli Stati membri che producono cotone sostengono gli investimenti volti a promuoverne la coltivazione sostenibile attraverso l'agricoltura di precisione, l'irrigazione efficiente sotto il profilo idrico, la difesa integrata, il miglioramento delle varietà di sementi e i metodi di produzione a basse emissioni di carbonio, salvaguardando nel contempo la competitività del settore del cotone dell'Unione e mantenendo catene del valore tessili strategiche all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 477
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Talune malattie umane, animali e ambientali costituiscono "malattie ecologiche", vale a dire danni alla salute direttamente imputabili non a una scelta individuale degli agricoltori, bensì a un modello di agricoltura intensiva in cui gli agricoltori sono stati strutturalmente confinati da decenni di politica agricola comune che, attraverso i suoi meccanismi di sostegno, ha orientato le scelte di produzione verso l'uso

massiccio di fattori di produzione sintetici. Gli agricoltori sono le prime vittime di questo modello, esposti in prima linea alle sue conseguenze sulla salute, insieme agli ecosistemi, ai residenti locali e ai consumatori. Spetta pertanto alla politica agricola comune, che ha contribuito a plasmare questo modello, assumersi la responsabilità della sua trasformazione e della riparazione delle sue conseguenze sulla salute, e non solo agli agricoltori o alla sola politica di sanità pubblica.

Or. fr

Emendamento 478
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Il sostegno al reddito dovrebbe continuare a essere uno strumento politico fondamentale per garantire un reddito equo agli agricoltori. Esso contribuisce a promuovere un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile che ricerchi i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, che garantisce il ricambio generazionale e quindi la sicurezza alimentare a lungo termine e la sovranità agricola. Il sostegno della PAC dovrebbe concentrarsi sugli agricoltori in attività definiti nel rispetto delle norme dell'OMC. Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito per superficie dovrebbe essere destinato agli agricoltori che esercitano un minimo di attività agricola produttiva, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri stabiliti dagli Stati membri. Il sostegno al reddito può essere destinato agli agricoltori nelle zone

soggette a vincoli naturali, alle donne, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori. Allo stesso tempo lo sviluppo economico rurale, che garantisce miglioramenti delle infrastrutture e una trasformazione digitale che eliminano le disparità regionali, favorisce l'attrattiva delle zone rurali, l'inclusione sociale e migliori opportunità di lavoro nelle zone rurali.

Or. en

(Nuovo considerando 21 – trasferimento dal regolamento NRPP – modifica del considerando 44 del regolamento NRPP)

Motivazione

Income support remains a key instrument to ensure the economic viability, resilience and competitiveness of the Union agricultural sector and to contribute to long-term food security and agricultural sovereignty. The definition of farmers eligible for support should remain sufficiently flexible to reflect the diversity of agricultural structures and production models across Member States. The reference to "principal activity" should therefore be replaced by a more operational approach based on the exercise of a minimum productive agricultural activity, while allowing Member States to define appropriate criteria in line with their national conditions and existing administrative systems. Such an approach should not exclude pluri-active or part-time farmers, who continue to play an important role in maintaining agricultural activity and rural vitality in many regions of the Union. In addition, cooperatives, producer organisations and associations of producer organisations play an essential role in strengthening farmers' position in the food supply chain, aggregating production, processing agricultural products and supporting investments and innovation. The CAP framework should therefore allow the use of the broader concept of "beneficiary" where relevant for the implementation of CAP interventions.

Emendamento 479
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Per definire in modo chiaro, semplice e operativo un agricoltore/beneficiario nel contesto della PAC, i criteri che dovranno stabilire gli Stati membri possono includere la quota del reddito agricolo nel reddito totale, gli

input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito l'uso di criteri aggiuntivi nonché di elenchi negativi per identificare i richiedenti che non rientrano nella definizione di "agricoltore/beneficiario".

Or. en

Motivazione

NRP Recital 45

- "distinguishing beneficiaries" replaced by "defining a farmer/beneficiary"

- after "CAP" added "in a clear, simple and operational manner,"

- "defining the concept of principal activity should" replaced by "to be established by Member States may"

- after "to use" added "additional criteria, as well as "

- to "farmer" added "/beneficiary"

Justification:

Recital 45 in the NRPP proposal should be amended in such a way as to allow Member States to choose the criteria to define the farmer/beneficiary in a clear, simple and operational manner while keeping the possibility to add additional ones and include a negative list. This should take into account their national conditions and existing systems while protecting the functioning of the internal market.

Emendamento 480
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Per definire in modo chiaro, semplice e operativo un agricoltore/beneficiario nel contesto della PAC, i criteri che dovranno stabilire gli Stati membri possono includere la quota del reddito agricolo nel reddito totale, gli

input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito l'uso di criteri aggiuntivi nonché di elenchi negativi per identificare i richiedenti che non rientrano nella definizione di "agricoltore/beneficiario".

Or. en

(Nuovo considerando 22 – trasferimento dal regolamento NRPP – modifica del considerando 45 del regolamento NRPP)

Motivazione

Recital 45 in the NRPP proposal should be amended in such a way as to allow Member States to choose the criteria to define the farmer/beneficiary in a clear, simple and operational manner while keeping the possibility to add additional ones and include a negative list. This should take into account their national conditions and existing systems while protecting the functioning of the internal market.

In amending recital 45 and the definition, the concept of "principal activity" should be removed, instead referring to "natural or legal persons or groups of natural or legal persons exercising a minimum productive agricultural activity on their holding(s)" while not precluding the granting of support to pluri-active or part-time farmers in accordance with the criteria established by Member States.

We also propose the deletion of the reference to "small" legal person since the size of the entity should not be relevant for the eligibility for support.

Besides individual farmers, cooperatives, Producer Organisations (POs) and Associations of Producer Organisations (APOs) play an important role in the implementation of several CAP interventions (e.g. interventions in certain sectors, investments, etc.). In this case, the definition governing the CAP interventions should reflect the activities of these structures (aggregating and marketing members' production, providing inputs, processing agricultural products etc.). Consequently, it should be possible to use the concept of "beneficiary" in this specific case as is currently the case.

Emendamento 481
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Oggetto | Oggetto ***e definizioni***

Or. fr

Emendamento 482
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune ***forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza*** alimentare ***dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche ***per l'***attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune ***il cui obiettivo primario è la sovranità*** alimentare ***e l'autonomia strategica dell'Europa nonché un sostegno efficace ai produttori e alla vitalità economica dei territori***, il presente regolamento stabilisce ***le*** condizioni specifiche ***di*** attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC)***,*** in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP]. ***Il sostegno dell'UE contribuisce inoltre a rafforzare la preferenza europea in materia di produzione agricola e di approvvigionamento alimentare. Garantisce che i produttori dell'Unione non siano esposti alla concorrenza sleale delle importazioni che non rispettano norme ambientali, sanitarie, sociali e in materia di benessere degli animali equivalenti.***

Or. fr

Emendamento 483
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche***, nonché di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi climatici intermedi, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità e al benessere degli animali, in linea con l'approccio "One Health", nonché a una bioeconomia sostenibile e prospera, e di garantire che l'agricoltura rimanga un'attività redditizia e attraente***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 484
Arno Bausemer, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, ***preservandone al contempo la natura autonoma, il bilancio agricolo dedicato e la governance settoriale,*** la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche***, assicurando al tempo stesso che le risorse finanziarie assegnate nell'ambito del presente regolamento rimangano interamente destinate agli agricoltori degli attuali Stati membri per l'intero periodo di programmazione 2028-2034***, il presente regolamento stabilisce condizioni

	specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

La politica agricola comune dovrebbe mantenere il carattere autonomo, il bilancio specifico e la governance settoriale che le sono proprie, al fine di garantire la coerenza delle politiche, la certezza del diritto e la prevedibilità per gli agricoltori. La specificità dell'agricoltura impone l'adozione di strumenti su misura che rispondano alle particolari esigenze del settore agricolo. La stabilità finanziaria e la prevedibilità della politica agricola comune dovrebbero essere preservate per tutto il periodo di programmazione. I futuri allargamenti non dovrebbero ridurre il sostegno a disposizione degli agricoltori negli attuali Stati membri.

Emendamento 485
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, che dovrebbe garantire il sostegno in tutti i 27 Stati membri affinché la politica agricola comune raggiunga il proprio obiettivo in relazione alla resilienza agricola e alla sicurezza alimentare***.

Or. ro

Emendamento 486
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune ***forte***, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune ***adeguata alle esigenze future***, sostenibile e resiliente, la sicurezza ***degli alimenti e dell'approvvigionamento*** alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche***, proteggendo nel contempo i nostri suoli, le risorse idriche, la biodiversità, la salute pubblica e la salute e il benessere degli animali***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 487
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali ***dinamiche***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, ***competitiva,*** sostenibile e resiliente, ***rafforzare*** la sicurezza alimentare dell'Unione ***e la stabilità del reddito***, ***sostenere*** il ricambio generazionale e ***intervenire direttamente a favore dell'agricoltura, delle aziende agricole e delle*** zone rurali, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del

regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 488
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali ***dinamiche***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, ***assicurando la sicurezza alimentare dell'Unione, la competitività del settore agroalimentare europeo,*** il ricambio generazionale e ***lo sviluppo delle*** zone rurali, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. ro

Emendamento 489
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento	Al fine di garantire una politica agricola comune forte***, competitiva***, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC)***, secondo modalità tali da mantenere la redditività economica degli***

(UE) [...] [NRP].	***agricoltori e ridurre la complessità amministrativa***, in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

Rafforzare l'importanza della competitività e della redditività economica parallelamente agli obiettivi di sostenibilità, garantendo nel contempo un'attuazione proporzionale.

Emendamento 490
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) ***in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP]***.	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC).

Or. en

Emendamento 491
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la

sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale***, la lotta contro la crisi climatica e della biodiversità, il benessere degli animali*** e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. de

Emendamento 492
Emma Wiesner, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale***, principi responsabili dal punto di vista dell'ambiente e del benessere degli animali*** e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 493
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile***, equa*** e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale***, condizioni di lavoro e di occupazione eque*** e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 494
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la ***sicurezza*** alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la ***sovranità*** alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2 ***del presente regolamento e all'articolo 2***, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 495
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare ***e la sovranità agricola*** dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 496
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale ***e*** zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale***,*** zone rurali dinamiche ***e una fiorente bioeconomia***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 497
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte***, competitiva***, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 498
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la ***sicurezza*** alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la ***sovranità*** alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. fr

Emendamento 499
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte***, sostenibile e resiliente***, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale ***e*** zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale***,*** zone rurali dinamiche ***e una bioeconomia prospera***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. es

Emendamento 500
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui ***all'articolo 2, lettera c), del*** regolamento ***(UE) [...] [NRP]***.	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui ***al presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 501
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) ***in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del*** regolamento (UE) ***[...] [NRP]***.	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC)***, fatte salve le misure specifiche di cui al*** regolamento (UE) ***n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

Or. pt

Emendamento 502
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis (nuovo)
	Definizioni
	1. Per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, che gestisce un'azienda come definita al paragrafo 2 del presente articolo e la cui attività principale è l'attività agricola, comprese la moltiplicazione, la coltivazione e la commercializzazione di piante da vivaio, materiale riproduttivo vegetale, piante ornamentali, alberi da frutto, viti, materiale riproduttivo forestale e altre piante vive destinate all'impianto o al trapianto, quale definita dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri possono decidere che le persone fisiche o

giuridiche o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, che gestiscono un'azienda come definita al paragrafo 2 del presente articolo e la cui attività principale non è l'attività agricola, siano considerate agricoltori a condizione che svolgano almeno un livello minimo di attività agricola da determinarsi da parte degli Stati membri nel loro piano relativo alla PAC.

2. Per "azienda" si intendono tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE.

2 bis. Per "piante da vivaio" si intendono le colture permanenti, il materiale riproduttivo vegetale, le piante ornamentali in contenitori mobili o fissi, compresi vasi, vassoi, sacchetti o sistemi di coltivazione analoghi, gli alberi da frutto, le viti, il materiale riproduttivo orticolo o forestale e altre piante vive destinate all'impianto, al trapianto o alla moltiplicazione, tra cui piantine, alberelli, portainnesti, piante innestate, viti e altre giovani piante.

3. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività: i) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Gli Stati membri stabiliscono la durata della "rotazione rapida" del bosco ceduo tenendo conto delle pratiche agricole nazionali; ii) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle

attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3 bis. Per "beneficiario", nel contesto dell'attuazione di LEADER, si intende una persona fisica o giuridica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, anche attraverso attività di produzione vivaistica o di moltiplicazione, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali.

4. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali, e da terreno su cui sono coltivate colture in vaso.

5. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti: i) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; ii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli

agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima; iii) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

6. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti: i) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; ii) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

7. Il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta.

8. Per "spesa pubblica", ai fini della PAC, si intende qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico.

9. Per "aliquota di sostegno", ai fini della

PAC, si intende l'aliquota della spesa pubblica per un'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

10. Per "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS" si intende la combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC].

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP). Tali modifiche garantiranno alla PAC una maggiore autonomia, in particolare in vista di eventuali future modifiche del piano, garantendo in tal modo una maggiore velocità del processo.

Emendamento 503
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del presente regolamento si intende per:
	1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, a prescindere dallo status giuridico conferito a tale gruppo e ai suoi membri a norma del diritto nazionale, la cui azienda agricola è situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola,

definita dagli Stati membri nel capitolo dedicato alla PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento; oppure

ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

2) "beneficiario" nell'ambito dell'attuazione di LEADER: qualsiasi persona fisica o giuridica o entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o attiva nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;

3) la nozione di "agricoltore in attività" è definita in modo da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella loro azienda agricola e che si assumono la responsabilità della sua gestione e dei rischi agricoli. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori o ad altri beneficiari nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sul bestiame di cui all'articolo 5 [Tipi di sostegno], lettere da a) a g), o) e p) del presente regolamento;

5) "nuovo agricoltore": agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è a capo dell'azienda per la prima volta, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola;

6) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

7) "azienda agricola": tutte le unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro, e che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE e agli articoli 349 e 355 TFUE;

8) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": insieme di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

9) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. fr

Motivazione

Rispetto al precedente regolamento NRP, nuova definizione di "agricoltore in attività", nuova definizione di "nuovo agricoltore".

Emendamento 504
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"Estensivizzazione dei sistemi di produzione animale": l'adozione di pratiche di gestione del bestiame che comportano una riduzione del coefficiente di densità e un aumento dello spazio disponibile per animale, compreso, ove le condizioni agroclimatiche lo consentano,

un accesso efficace e facilitato alle aree esterne e/o ai pascoli, e che portano a miglioramenti dimostrabili e sostenibili del benessere degli animali, della salute degli animali e dell'espressione di comportamenti naturali specifici per specie. L'estensivizzazione comporta cambiamenti strutturali o gestionali che incidono sul sistema di produzione nel suo complesso, tra cui un aumento sostanziale dell'uso di pascoli o di foraggi prodotti localmente e una riduzione della dipendenza dai mangimi provenienti da fonti esterne. L'estensivizzazione è verificata sulla base di criteri oggettivi, misurabili e verificabili, compresi indicatori basati sia sulle risorse naturali che sugli animali. Le riduzioni marginali, temporanee o puramente amministrative del coefficiente di densità o le misure che non portano a un miglioramento dimostrabile e sostenibile del benessere e della salute degli animali non saranno considerate estensivizzazione.

Or. fr

Emendamento 505
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'attuazione del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento contribuisce principalmente agli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire incrementare la produttività dell'agricoltura per garantire la sovranità alimentare, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione,

in particolare della manodopera; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; nonché assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Or. en

Emendamento 506
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per "agricoltore" si intende: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, che ha un'azienda quale definita all'articolo 4, punto 16), del regolamento NRPP e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Article 1a (new) (former NRP Art. 4 points 14, 15, 17, 23 + def. “active farmer” VdL letter+NRP Art.4(3c), (9c), (16))Desire to revert to the definition of a farmer used under the current programming period (Article 3(1) of Regulation (EU) 2021/2115).Desire to allow the definition of a farmer to include groups of natural and legal persons, so that jointly managed holdings (particularly in the context of inherited estates held in joint ownership) can remain eligible as CAP beneficiaries. It is also important to maintain a broad, non-restrictive definition of the general concept of a farmer in order to simplify controls. This definition may be distinct from that of an active farmer, whose use could be limited to specific CAP interventions. Deletion of the concept of "main activity", as the Commission's proposal, which is based on this concept, would exclude from the definition of a farmer producers who genuinely carry out agricultural activities (albeit on a part-time or partial basis)

Emendamento 507
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono decidere i criteri per determinare le principali attività di cui ai punti i) e/o ii).

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 3), lettera c), del regolamento NRP, di cui è stato concordato il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: aggiunta del nuovo comma "Gli Stati membri possono decidere i criteri per determinare le principali attività di cui ai punti i) e/o ii)."

Emendamento 508
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.
	Per qualificarsi come "agricoltore in attività", una persona fisica o giuridica deve:
	i) esercitare effettivamente un'attività agricola partecipando in modo effettivo e diretto ai lavori agricoli. La gestione e il lavoro agricolo dell'azienda non devono essere delegati interamente a un'impresa terza;

ii) non percepire, da attività non agricole, entrate superiori a una soglia fissata dallo Stato membro;

iii) non aver raggiunto l'età pensionabile legale che dà diritto alla pensione completa ai sensi del diritto nazionale, fatto salvo un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di programmazione. Se l'agricoltore opera attraverso una persona giuridica, tale persona giuridica è considerata "agricoltore in attività" solo se la maggioranza del suo capitale sociale (> 51 %) e dei suoi diritti di voto (> 65 %) è detenuta da agricoltori in attività in quanto persone fisiche che lavorano nell'azienda e se tale persona giuridica dichiara, ai fini del presente regolamento, una sola persona giuridica per ogni persona fisica, in modo da evitare costruzioni giuridiche artificiose.

Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Articolo 1 bis (nuovo) (ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto 16), del regolamento NRP). Modifiche sostanziali, tranne per quanto riguarda i piccoli agricoltori. L'attuale definizione di "agricoltore in attività" non è sufficientemente precisa da scongiurare gli effetti inerziali derivanti dalla mera proprietà di terreni o capitali. Strutture societarie complesse consentono a soggetti la cui attività principale non è agricola di beneficiare di ingenti sovvenzioni a titolo della PAC. Tale intervento contribuirà a ridurre i guadagni inattesi e l'appropriazione di fondi da parte di soggetti come la famiglia reale degli Emirati arabi uniti.

Emendamento 509
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è capo o co-responsabile dell'azienda per la prima volta e la cui età non supera la soglia corrispondente a dieci anni prima dell'età pensionabile legale che dà diritto alla pensione completa nello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Article 1a (new) (former NRP Art. 4 points 14, 15, 17, 23 + def. "active farmer" VdL letter+NRP Art.4(3c), (9c), (16)). Add of the term "co head" and of the retirement age.The Common Agricultural Policy should support the establishment of new entrants into farming regardless of whether they qualify as young farmers. Access to farming often occurs later in life due to difficulties in accessing land, capital, training and agricultural assets. At the same time, support for new farmers should contribute effectively to generational renewal and the long-term viability of agricultural holdings. Granting installation aid to persons who are approaching retirement age would reduce the effectiveness of public expenditure in achieving these objectives and could limit opportunities for future generations of farmers. A maximum age threshold corresponding to ten years before the statutory retirement age at which full pension entitlement is acquired should therefore be introduced. This approach ensures that support remains focused on farmers with a sufficient professional horizon to develop their holdings, contribute to rural vitality and strengthen generational renewal, while allowing Member States to take account of differences in national pension systems.

Emendamento 510
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. La "superficie agricola" è determinata in modo tale da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini "seminativo", "colture permanenti" e

"prato permanente" sono definiti ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o terreno disponibile per la coltivazione ma tenuto a riposo;

ii) "colture permanenti": le colture diverse dai prati permanenti e dai pascoli permanenti che non rientrano in un sistema di rotazione delle colture, occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

iii) "prato permanente" e "pascolo permanente" (di seguito congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali o seminate, e in cui l'erba o le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti, che non è stato incluso nella rotazione delle colture dell'azienda agricola da almeno dieci anni. Ai fini del presente regolamento, i prati sono classificati in base alla loro durata nel modo seguente: — prati temporanei, ossia prati costituiti da meno di cinque anni; — prati a rotazione lunga, ossia prati costituiti più di cinque anni e fino a dieci anni prima; — prati permanenti, ossia prati costituiti da più di dieci anni. Possono essere presenti anche altre specie adatte al pascolo e altre specie adatte alla produzione di mangimi, come arbusti o alberi.

Gli Stati membri possono inoltre decidere di considerare prati permanenti le superfici occupate da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto qualora l'erba e altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti o siano assenti.

Or. en

Motivazione

Article 1b (new) (former NRP Art. 4 point 22). Major changes.Union legislation should provide a clear and harmonised definition of agricultural area, in particular as regards grassland, as this land category is subject to specific obligations, safeguards and support schemes under the Common Agricultural Policy and therefore requires a shared understanding across Member States. This definition should also fully recognise pastoral areas and extensive grazing systems, including areas where grasses and other herbaceous forage do not predominate or are absent, but where shrubs, trees or other species suitable for grazing or animal feed production are present. Such areas have a real feed value and are essential to the autonomy of pastoral livestock farming, particularly in mountain, Mediterranean and other extensive farming systems. They contribute directly to animal nutrition through grazing and browsing resources that are adapted to local ecosystems and seasonal conditions. They also deliver important environmental benefits, including biodiversity conservation, fire prevention, landscape maintenance and the sustainable use of marginal land.

Emendamento 511
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	i) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;
	ii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di

impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

iii) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.

Si ritiene che l'agricoltore abbia il terreno a sua disposizione, a meno che un altro agricoltore non rivendichi lo stesso appezzamento, il proprietario del terreno non comunichi all'organismo pagatore di non autorizzare l'agricoltore a utilizzare il proprio terreno, oppure l'organismo pagatore nutra dubbi sul fatto che l'agricoltore abbia il diritto di coltivare tale appezzamento.

Or. en

Motivazione

Article 1b (new) (former NRP Art. 4 point 22)

Deletion of under the farmer's control in terms of management, benefits and financial risks

Add of As regards permanent grassland with scattered ineligible features, Member States may decide to apply fixed reduction coefficients to determine the area considered eligible; The Farmer is deemed to have the land at his disposal, unless another farmer claims the same plot, the landowner informs the paying agency that they do not authorise the farmer to use their land, or the paying agency has doubts as to whether the farmer is entitled to farm that plot.

Emendamento 512
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	a) avere un limite massimo di età di 40 anni;
	b) essere "capo o co-responsabile dell'azienda".
	Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Paragrafo 5 - Giovani agricoltori (ex articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento NRP).

Aggiunta di "co responsabile".

Emendamento 513
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito	Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito

denominato il "Fondo") in conformità ***delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel*** regolamento (UE) ***[…] [NRP]***.	denominato il "Fondo") in conformità ***al*** regolamento (UE) ***…/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034***.

Or. pt

Emendamento 514
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Questo sostegno dell'Unione è ***erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo")*** in conformità ***delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel*** regolamento ***(UE) […] [NRP]***.	Questo sostegno dell'Unione ***alla PAC*** è ***attuato*** in conformità ***del presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 515
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") in conformità ***delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel regolamento (UE) […] [NRP]***.	Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") in conformità ***degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 43 TFUE***.

Or. en

Emendamento 516
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo ***di partenariato nazionale e regionale*** (di seguito denominato il "Fondo") in conformità delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel regolamento ***(UE) […] [NRP]***.	Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo ***della PAC*** (di seguito denominato il "Fondo") ***sulla base dei piani relativi alla PAC,*** in conformità delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel ***presente*** regolamento.

Or. en

Motivazione

La PAC rimane una politica autonoma dotata di un bilancio autonomo. Non è ridotta a un capitolo dei piani NRP ma continua a essere oggetto dei piani della PAC elaborati dagli Stati membri (se del caso, insieme alle rispettive regioni). La sostituzione di NRP con PAC si applica all'intero testo.

Emendamento 517
Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis (nuovo)
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento; o ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri;

3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

3 bis) "beneficiario '": un agricoltore, un'organizzazione di produttori, una cooperativa e altre persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricole ammissibili, comprese le attività di produzione vivaistica e di moltiplicazione;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1];

6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore

dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia. [1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP). L'unica aggiunta è costituita dal punto 3 bis).

Emendamento 518
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 3), lettera c), punto i), del regolamento NRP, di cui è stato concordato il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: al punto i) è aggiunto "o un gruppo di

persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri".

Emendamento 519
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, compresi gli agricoltori a tempo parziale, la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 3), lettera c), punto ii), del regolamento NRP, di cui è stato concordato il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: al punto ii) è aggiunto "o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, compresi gli agricoltori a tempo parziale, la cui azienda è situata nell'Unione e".

Emendamento 520
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, come i pannelli

solari, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punto 22), lettera e), punto iii), del regolamento NRP: modifiche rispetto al testo trasferito: vengono aggiunti come articolo 1 ter (nuova lettera c)) "e altri elementi, come i pannelli solari," ed "e altri elementi".

Emendamento 521
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel determinare le modalità di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) conformemente all'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP], gli Stati membri possono scegliere se fornire dettagli sulle dotazioni della PAC in un piano NRP di cui al titolo III del regolamento NRP o in piani della PAC nazionali e regionali distinti (piani NRCAP), conformemente alle norme che disciplinano il Fondo di cui al regolamento (UE) XXX (NRP) nonché alle norme del presente regolamento. Qualora gli Stati membri elaborino e presentino piani NRCAP, la Commissione li valuta e li approva separatamente dai piani NRP presentati da detti Stati membri. Entrambi i tipi sono di seguito denominati piani NRCAP. Una volta all'anno gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di modifica di un piano NRCAP

per quanto riguarda gli sviluppi economici nei singoli settori e le sfide impreviste, contenente proposte per adeguare l'importo dei finanziamenti assegnati agli interventi di cui all'articolo 5, nonché alcune disposizioni relative alle assegnazioni. Lo Stato membro specifica l'impatto previsto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La Commissione valuta se il piano NRCAP modificato è conforme al presente regolamento e può presentare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del piano NRP modificato. Le modifiche sono considerate conformi de facto al presente regolamento se sono di lieve entità o non comportano modifiche della ripartizione degli importi di bilancio tra gli interventi di cui all'articolo 5.

Or. pl

Emendamento 522
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel determinare chi può essere considerato un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali criteri basati sul reddito, sulla manodopera dedicata all'azienda agricola, sull'oggetto sociale dell'impresa o sull'inclusione delle attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere applicati in una o più forme scelte dagli Stati membri, in particolare tramite un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri "agricoltori in attività" gli agricoltori che per l'anno precedente non

hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non può essere superiore a 5 000 EUR. Gli Stati membri possono decidere di escludere i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità.

Gli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), d) g) e h) sono concessi esclusivamente agli agricoltori in attività. Gli Stati membri possono decidere di estendere tale requisito ad altri interventi.

Or. fr

Emendamento 523
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel definire la loro attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP], gli Stati membri possono scegliere di predisporre un capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, oppure piani della PAC nazionali e regionali distinti (piani NRPAC) in conformità delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel regolamento (UE) XXX (NRP) e delle norme del presente regolamento.
	Qualora gli Stati membri predispongano e presentino piani NRPAC, la Commissione li valuta e li convalida indipendentemente dai piani NRP presentati da tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 524
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il paragrafo 5 dell'articolo 1 ter (nuovo) (ex articolo 4, punto 22, del regolamento NPR) è sostituito dal testo seguente:
	5. il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 45 anni;
	b) qualifica di "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. ro

Emendamento 525
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, a prescindere dallo status giuridico conferito a tale gruppo e ai suoi membri

dal diritto nazionale, la cui azienda agricola è situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola, definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP-PAC, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento;

o ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 526
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il termine "nuovo agricoltore" designa un agricoltore diverso dal giovane agricoltore, che è a capo dell'azienda per la prima volta e che ha seguito un'adeguata formazione o acquisito le competenze richieste, quali determinate dagli Stati membri. Per quanto riguarda le persone giuridiche, almeno una persona fisica deve soddisfare i criteri applicabili per un nuovo agricoltore.

Or. fr

Emendamento 527
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da comprendere esclusivamente le superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

i) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici sono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante.

iii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [inclusi tutti i diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

ii) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola. Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.

Si presume che l'agricoltore disponga della parcella, a meno che un altro agricoltore non rivendichi la stessa parcella, che il proprietario del terreno comunichi all'organismo pagatore che

non autorizza l'agricoltore a utilizzare la sua parcella o che l'organismo pagatore nutra dubbi circa il diritto dell'agricoltore di utilizzare tale parcella.

Or. fr

Emendamento 528
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il concetto di "giovane agricoltore" è definito in modo da includere le persone fisiche o giuridiche che rientrano nella definizione di agricoltore di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e che soddisfano almeno le seguenti condizioni:
	a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
	b) rispondere alle condizioni richieste per essere considerato "capo dell'azienda";
	c) possedere gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
	Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito a norma del regime di sostegno pertinente, anche se successivamente l'agricoltore supera il limite massimo di età.
	Per quanto riguarda le persone giuridiche, almeno una persona fisica deve soddisfare i criteri applicabili ai giovani agricoltori.

Or. fr

Emendamento 529
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1. Per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico attribuito a tale gruppo e ai suoi membri dalla legislazione nazionale, che gestisce un'azienda agricola come definita al paragrafo 2 del presente articolo e la cui attività principale è l'attività agricola, definita dagli Stati membri in conformità al paragrafo 3, del presente articolo. Gli Stati membri possono decidere che le persone fisiche o giuridiche, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico attribuito a tale gruppo e ai suoi membri dalla legislazione nazionale, che gestiscono un'azienda agricola come definita al paragrafo 2 del presente articolo, la cui attività principale non è l'attività agricola, siano considerate agricoltori a condizione che svolgano almeno un livello minimo di attività agricola da determinarsi dagli Stati membri nei loro piani PAC; 2. "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE; 3. "attività agricola": è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività: i. la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I

TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida; ii. il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati; 4. "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali; 5. "ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti: i. superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; ii. superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2 sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima; iii. gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a

condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola; 6. "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti: i. avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; ii. essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età. 7. "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta; 8. "spesa pubblica": ai fini della PAC, qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico; 9. "aliquota di sostegno": ai fini della PAC, l'aliquota della spesa pubblica per un'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione; 10. "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente Regolamento;

Motivazione

Al fine di garantire la migliore applicazione della PAC anche rispetto al processo decisionale, le definizioni inerenti tali politica dovrebbero essere inserite nel presente Regolamento. Tali modifiche consentono una maggiore autonomia della PAC anche in vista di eventuali modifiche al Piano, garantendo una maggiore velocità del processo.

Emendamento 530
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	-1) "agricoltore" (...);
	1) "agricoltore in attività" (...);
	****1 bis) (nuovo) "sicurezza alimentare": la condizione in cui ogni individuo, in qualsiasi momento, ha accesso sul piano fisico ed economico a un'alimentazione sufficiente, sicura e nutriente per soddisfare le proprie esigenze e preferenze alimentari per una vita attiva e sana e in cui gli alimenti e i mangimi immessi sul mercato non sono dannosi per la salute umana o animale e sono protetti da minacce biologiche, chimiche e fisiche lungo l'intera filiera alimentare, tenendo conto nel contempo degli impatti sugli ecosistemi, sulle risorse idriche e sul suolo nonché dei rischi legati al clima, in linea con le più recenti evidenze scientifiche, compresa la valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA)*;***
	Rif.: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X19300046.

1 ter) (nuovo) "estensivizzazione": una transizione nella gestione agricola verso una riduzione della pressione del bestiame e un maggiore ricorso al pascolo e al foraggio prodotto in azienda agricola, allineando il numero di capi di bestiame alla capacità di carico delle superfici foraggere del titolare dell'azienda e riducendo i fattori di produzione esterni come l'uso di mangimi e antimicrobici, garantendo che la densità di allevamento si sposti al di sotto di 2,0 UBA per ettaro e che il carico e il ciclo dei nutrienti siano conformi alla direttiva sui nitrati (91/676/CEE) e alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE);*

2) "operazione" (...);

3) "nuovo agricoltore" (...);

4) "agricoltura biologica" (...);

****4 bis) (nuovo) "sistema di produzione resiliente": un approccio di gestione delle aziende agricole che mantiene o migliora le funzioni ecosistemiche, la biodiversità e la qualità del suolo e dell'acqua in condizioni di stress e di shock di carattere ambientale, economico e sociale attraverso la diversificazione delle colture, pratiche a basso utilizzo di fattori di produzione e una gestione agroecologica adattiva;***

rif.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X19300046.

4 ter) (nuovo) "agroecologia": un approccio sistemico alla gestione e alle transizioni agroalimentari che comprende una serie di pratiche fondate sulla scienza e sull'applicazione territoriale dei 10 elementi della FAO[1 ter] e dei 13 principi concordati dal gruppo di esperti ad alto livello in materia di sicurezza alimentare e nutrizione[1 quater] del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale. L'agroecologia ridefinisce le interazioni tra piante, animali, esseri umani e ambiente, sostituendo al contempo i fattori di produzione dannosi con

alternative ecologiche/biologiche e tenendo conto degli aspetti sociali necessari per un sistema alimentare sostenibile ed equo. Migliora l'efficienza delle risorse nonché il ripristino degli habitat, le risorse disponibili per gli impollinatori, il benessere degli animali, la diversità e l'adattamento delle specie al contesto locale, la salute del suolo, l'allevamento estensivo e l'autonomia locale in materia di mangimi, la produzione di proteine, nutrienti e fibre di origine vegetale basata su sistemi agricoli diversificati, l'autonomia degli agricoltori, le filiere corte e mezzi di sussistenza equi, contribuendo in tal modo alla sicurezza e alla sovranità alimentari, alla resilienza ai cambiamenti climatici, allo sviluppo rurale e alla gestione sostenibile delle risorse naturali;

4 ter) (nuovo) "LEADER": lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060;

4 quinquies) (nuovo) "agroforestazione": un approccio all'uso del suolo che integra alberi e arbusti con colture agricole e/o bestiame sullo stesso terreno al fine di migliorare la biodiversità, la salute del suolo, la cattura del carbonio e la resilienza ai cambiamenti climatici, diversificando nel contempo la produzione agricola, rafforzando i mezzi di sussistenza rurali e i benefici sociali e riducendo la dipendenza da fattori di produzione esterni, compresi i pesticidi;*

4 bis) "azienda" (...);

****4 bis bis) (nuovo) "elementi caratteristici del paesaggio": elementi quali stagni, siepi, alberi isolati o in filari, zone umide o altri frammenti di habitat seminaturali, fasce o zone tampone con fiori selvatici, muri di pietra, terrazzamenti ecc. Non sono necessariamente terreni coltivati o pascoli, ma contribuiscono alla produttività dell'intera azienda agricola o del paesaggio stabilizzando i terreni,***

riducendo l'erosione del suolo, favorendo una maggiore infiltrazione, attenuando le inondazioni o regolando il drenaggio o l'idrologia, fornendo ombra al bestiame, offrendo habitat agli impollinatori, ai nemici naturali degli organismi nocivi e ad altri organismi benefici, nonché favorendo la connettività ecologica tra i loro habitat. Contribuiscono alla resilienza dell'agroecosistema, ne costituiscono parte integrante ed essenziale e proteggono i fattori di produzione.

La definizione si applica altresì alle aggiunte agli elementi caratteristici del paesaggio esistenti o alle loro estensioni, al fine di garantire che i terreni che contribuiscono alla resilienza e alla produttività e che presentano un uso agricolo e agronomico più ampio mantengano la loro ammissibilità ai pagamenti di base. Gli elementi caratteristici del paesaggio sono conservati per il loro valore sociale ed ecologico/agronomico. Possono anche essere oggetto di pagamenti aggiuntivi, ad esempio per la loro manutenzione, il loro mantenimento o, nel caso di nuovi elementi, per la loro creazione o ricreazione; *

5) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" (...);

6) "isole minori del Mar Egeo" (...).

[1 ter] ***Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (2019), "The Ten Elements of Agroecology " (I dieci elementi dell'agroecologia) (CA7173), approvato dalla 163a sessione del Consiglio della FAO, Roma, 2-6 dicembre 2019.***

[1 quater] ***Gruppo di esperti ad alto livello in materia di sicurezza alimentare e nutrizione delle Nazioni Unite (HLPE) (2019), "Agroecological and other innovative approaches for sustainable***

agriculture and food systems that enhance food security and nutrition" (Approcci agroecologici e altri approcci innovativi per un'agricoltura sostenibile e sistemi alimentari che aumentino la sicurezza alimentare e migliorino la nutrizione), relazione del gruppo di esperti ad alto livello in materia di sicurezza alimentare e nutrizione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS), FAO, Roma.

Or. en

*(*Aggiunte* di testo agli articoli trasferiti dal regolamento NRP tra asterischi *xzy* e "(nuovo)"; assenza di modifiche rispetto al regolamento NRP = (...))*

Motivazione

Sono state aggiunte alcune definizioni a quelle trasferite dal progetto di regolamento NRPP, vale a dire: "sicurezza alimentare"; "estensivizzazione", utilizzato in riferimento ad un'"attività agricola" non definita; "operazione"; "sistema di produzione resiliente", utilizzato per molti degli incentivi al di sopra del livello di riferimento; "agroecologia", un sistema di produzione che risponde a tutti gli obiettivi ambientali e sociali del presente regolamento; "elementi caratteristici del paesaggio", finanziati dal 2003 con pagamenti di base per superficie come i normali terreni agricoli, al fine di disincentivarne la rimozione.

Emendamento 531
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni da fornire nei piani del programma nazionale di riforma
	1. Gli Stati membri stabiliscono nel capitolo PAC dei rispettivi piani del programma nazionale di riforma, di cui al titolo III del regolamento relativo ai programmi nazionali di riforma, le definizioni dei concetti di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non

discriminatori e del principio di proporzionalità, e indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate.

2. La definizione di "attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli, che comprende tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti; per "prodotti agricoli" si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, nonché il cotone, il ceduo a corta rotazione e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura;

b) il mantenimento delle superfici agricole, che comprende le attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La definizione del concetto di "superficie agricola" è stabilita in modo tale da comprendere esclusivamente terreni utilizzati per attività agricole, anche quando fanno parte di sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" di cui al comma 1, è determinato in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici coltivate dall'agricoltore:

a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore e, qualora vi si svolgano anche attività non agricole, superfici sulle quali tale attività agricola è predominante;

b) superfici per le quali è concesso il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o

nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutti i diritti inclusi], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima.

c) Gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Qualora le superfici agricole comportino elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni;

b) l'agricoltore è il "capo dell'azienda";

c) dispone di un'adeguata formazione o delle competenze richieste, quali determinate dagli Stati membri. Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito a norma del regime di sostegno pertinente, anche se successivamente l'agricoltore supera il

limite massimo di età.

6. Si intende per "nuovo agricoltore" un agricoltore diverso dal giovane agricoltore, che diventa "capo dell'azienda" per la prima volta. Gli Stati membri prevedono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.

Or. fr

Motivazione

Modifica 4 quater); aggiunta 5 quater); aggiunta 6

Emendamento 532
Stefan Köhler, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è interamente situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola, definita dagli Stati membri nel capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento; o
	ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri; le attività economiche diversificate non escludono, in quanto

tali, l'ammissibilità;

iii) una persona fisica o giuridica la cui azienda è interamente situata nell'Unione e la cui attività principale è costituita dall'attività agricola, comprese la moltiplicazione, la coltivazione e la commercializzazione di piante da vivaio, materiale riproduttivo vegetale, piante ornamentali, alberi da frutto, viti, materiale riproduttivo forestale e altre piante vive destinate all'impianto o al trapianto;

2) "beneficiario" nel contesto dell'attuazione di LEADER: una persona fisica o giuridica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, anche attraverso attività di produzione vivaistica o di moltiplicazione, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;

3) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri;

4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori o ad altri beneficiari nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5 [tipi di sostegno], lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

5) "nuovo agricoltore": agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola;

6) "agricoltura biologica": un sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];

7) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e interamente situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE e agli articoli 349 e 355 TFUE;

8) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

9) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia;

10) "piante da vivaio": colture permanenti, materiale riproduttivo vegetale, piante ornamentali in contenitori mobili o fissi, compresi vasi, vassoi, sacchetti o sistemi di coltivazione analoghi, alberi da frutto, viti, materiale riproduttivo orticolo o forestale e altre piante vive destinate all'impianto, al trapianto o alla moltiplicazione, tra cui piantine, alberelli, portainnesti, piante innestate, viti e altre giovani piante;

11) nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa dotata di personalità giuridica, di un soggetto giuridico comparabile o di un'associazione di persone fisiche o di soggetti giuridici, rientrano nelle definizioni di cui al punto 1), punti i) e ii), e ai punti 3) e 5), sia l'azienda cooperativa in quanto tale che, se del caso, i singoli soci, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP e relative modifiche). Testo nuovo: 1): alla lettera i), è aggiunto "interamente"; alla lettera ii), è aggiunto "le attività economiche diversificate non escludono, in quanto tali, l'ammissibilità"; 2): sono aggiunti la definizione di beneficiario nel contesto di LEADER e "attività di produzione vivaistica o di moltiplicazione"; 5): è aggiunto "indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola"; 7): è aggiunto "interamente". Sono aggiunti per intero i punti 10) e 11); aggiunta correzione linguistica.

Emendamento 533
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri conformemente al regolamento (UE) 202/XXXX [regolamento sulla PAC];

2) per "agricoltore in attività", ai fini del sostegno al reddito basato sulla superficie e sugli animali, si intende un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, senza che ciò precluda necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale. La nozione di livello minimo di attività agricola è determinata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono decidere di applicare questa definizione anche in relazione ad altri interventi;

3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];

6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore

dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia;

9) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. allegato I del trattato);

10) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

11) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

12) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separati riservati a tale scopo.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento***

(CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 534
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis.
	Definizioni (cfr. articolo 4, paragrafi 3 quater, 9 quater, 14, 15, 16, 17 e 23, del NRP, come modificato; per la definizione di "agricoltore in attività", cfr. la lettera della presidente von der Leyen)
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'Unione e che svolge almeno un livello minimo di attività agricola produttiva, senza tuttavia escludere dal sostegno gli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale, secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento;
	2) L'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.
	Nel determinare chi sia un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input

di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui gli Stati membri considerino "agricoltori in attività" gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR;

3) "operazione": nel contesto della PAC, un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie, sugli animali e sulla quantità, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia;

9) "agrifotovoltaico" (nuovo): l'uso simultaneo di una superficie di terreno per la produzione di energia elettrica con mezzi solari fotovoltaici e la produzione agricola;

10) "colture intermedie" (nuove): le colture secondarie e di copertura coltivate al di fuori del ciclo colturale primario o tra colture primarie successive allo scopo di fornire copertura del suolo e/o catturare nutrienti residui, ma senza sostituire la coltura principale. Le colture intermedie possono essere utilizzate per produrre biocarburanti e per la produzione agricola.

Or. pt

Emendamento 535
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento; o
	ii) una persona fisica o giuridica la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati

membri;

2) "beneficiario":

i) nel contesto della PAC, un agricoltore che è una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche la cui azienda è situata nell'Unione e che esercita in tale azienda un minimo di attività agricola produttiva, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento;

ii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], lettere a) e g) [sostegno al reddito per superficie, piccoli agricoltori], o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

3) l'"agricoltore in attività" è determinato dagli Stati membri in modo tale da comprendere gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da

a) a g), o) e p), del presente regolamento;

5) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

6) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1];

7) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

8) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

9) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia. [1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 4 points 14, 15, 17, 23 + def. “active farmer” VdL letter+NRP Art.4(3c), (9c), (16))

The concept of "principal activity" should be removed and replaced by a reference to natural or legal persons, or groups of natural or legal persons, carrying out a minimum level of

productive agricultural activity, without excluding pluri-active or part-time farmers, in accordance with criteria established by the Member States.

The amendment also removes any reference to the size of legal entities, as eligibility for CAP support should depend on the exercise of agricultural activity rather than the legal form or size of the applicant.

In addition to individual farmers, cooperatives, Producer Organisations (POs) and Associations of Producer Organisations (APOs) play a key role in implementing CAP interventions, including sectoral interventions, investments, marketing and processing activities. The definition should therefore allow the use of the broader concept of "beneficiary", as under the current CAP framework.

Finally, following the deletion of Article 35(1), the relevant cross-reference should be updated to Article 5 of this Regulation.

Emendamento 536
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco

ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione o alla fornitura di beni pubblici e servizi ecosistemici derivanti dalla gestione sostenibile dei terreni agricoli, ove tali attività contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti: a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che

contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima; c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti: a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Articolo 1 ter (nuovo) (ex articolo 4, punto 22), del regolamento NRP); aggiunta della "fornitura di beni pubblici" nella definizione di attività agricola.

Emendamento 537
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;

2) "agricoltore in attività", ai fini del sostegno al reddito basato sulla superficie e sugli animali: un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, senza che ciò precluda necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale. La nozione di livello minimo di attività agricola è determinata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono decidere di applicare questa definizione anche in relazione ad altri interventi;

3) "sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

4) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

5) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di

Creta e di Evia;

6) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. allegato I del trattato);

7) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

8) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

9) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separati riservati a tale scopo;

10) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE.

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe fare riferimento alle superfici anziché alla produzione. Una disposizione analoga è contenuta nel regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC.

Emendamento 538
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità nonché in linea con il presente regolamento.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali o per la fornitura di servizi ecosistemici, può essere considerato "mantenimento"

anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in

modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

a) avere un limite massimo di età di 40 anni;

b) essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 22), del regolamento NRP. Testo originale modificato solo al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 4, lettera a) e al paragrafo 5, lettera a).

Emendamento 539
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola, definita dagli Stati membri nel capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani dei programmi nazionali di sviluppo rurale, di cui al titolo III del regolamento sui piani dei programmi nazionali di sviluppo rurale, conformemente ai criteri stabiliti nel

presente regolamento; o ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, come definito dagli Stati membri;

2) "beneficiario" ai fini dell'applicazione di LEADER: qualsiasi persona fisica o giuridica o entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'applicazione di tale strategia, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;

3) "agricoltore in attività": include principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, come stabilito dagli Stati membri;

4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori o ad altri beneficiari nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC per superficie e per animali di cui all'articolo 5 [tipi di sostegno], lettere da a) a g), o) e p) del presente regolamento;

5) "nuovo agricoltore": agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è a capo dell'azienda per la prima volta, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola;

6) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

7) "azienda": insieme di unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato

membro, e nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE e agli articoli 349 e 355 TFUE;

8) "sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo" (Agricultural Knowledge and Innovation System) o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

9) "isole minori del Mar Egeo": qualsiasi isola del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. es

Emendamento 540
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati

membri ai sensi dell'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento;

2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

Nel determinare chi sia un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri "agricoltori in attività" gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR;

3) "operazione":

a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano NRPAC in questione;

b) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato

conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23) del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP) Nuovo testo: la definizione di "agricoltore" rispecchia la definizione esistente; definizione di "agricoltore in attività" come da articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; definizione di "operazione" del regolamento (UE) 2021/2115.

Emendamento 541
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detti gruppi e ai loro membri, che gestisce un'azienda agricola come definita nel presente articolo e la cui attività principale è l'attività agricola, come definita dagli Stati membri conformemente all'articolo XX (1 ter (nuovo)).

Gli Stati membri possono decidere che le persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detti gruppi e ai loro membri, che gestiscono un'azienda agricola come definita nel presente articolo ma la cui attività principale non è l'agricoltura, siano considerati agricoltori a condizione che esercitino almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri;

3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1];

6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia. [1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP).

Emendamento 542
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, che ha un'azienda quale definita al punto 7) del presente regolamento e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;
	2) "beneficiario" nel contesto dell'attuazione di LEADER: una persona fisica o giuridica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;
	3) "agricoltore in attività": agricoltore che esercita un'"attività agricola" nella propria azienda e "contribuisce attivamente alla sicurezza alimentare". Il "contributo attivo alla sicurezza alimentare" è determinato dallo Stato membro nel relativo piano NRP sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali il reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola;
	4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori o ad altri beneficiari nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5 [tipi di sostegno], lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;
	5) "nuovo agricoltore": agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta,

indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola;

6) "agricoltura biologica": un sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];

7) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE e agli articoli 349 e 355 TFUE;

8) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

9) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

[1 bis] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 543
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'Unione e che esercita in tale azienda un minimo di attività agricola produttiva, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento;
	2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale;
	3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;
	4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;
	5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1];
	6) "azienda": tutte le unità usate per

attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia. [1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP). La definizione di agricoltore è stata modificata.

Emendamento 544
Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si

applicano le definizioni seguenti:

1) "agricoltore":

i) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento; o

ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri;

3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6) "azienda": tutte le unità usate per

attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP).

Testo originale modificato solo al punto 1, punto i).

Emendamento 545
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "agricoltore": i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola, definita dagli Stati

membri nel capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento; o ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

2) "beneficiario" nel contesto dell'attuazione di LEADER: una persona fisica o giuridica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;

3) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri;

3 bis) (nuovo) in nessun caso sono considerate conformi alla definizione di "agricoltore" di cui al punto 1:

a) una persona fisica:

i) con un reddito annuo non agricolo superiore a 200 000 EUR; o

ii) che non ha stabile residenza all'interno dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona giuridica:

i) non stabilita nell'Unione europea;

ii) per la quale l'attività agricola rappresenta meno del 50 % delle entrate annue; o

iii) in cui meno del 50 % delle persone fisiche o giuridiche (azionisti) che costituiscono la società ha stabile residenza all'interno dell'Unione europea;

iv) in cui meno del 25 % delle persone fisiche o giuridiche (azionisti) che costituiscono la società ha come attività predominante l'agricoltura.

Or. en

Emendamento 546
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	i) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola sulla superficie agricola della propria azienda secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento, compresi gli agricoltori pluriattivi che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola;
	ii) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere gli agricoltori che esercitano un'attività agricola sulla superficie agricola della propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare; sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori pluriattivi che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati

membri e che contribuiscono altresì alla sicurezza alimentare;

iii) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 [tipi di intervento], lettere da a) a g), o) e p), del presente regolamento;

iv) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

v) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

vi) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

vii) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

viii) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. en

Motivazione

L'adozione di una definizione unica di agricoltore ridurrebbe l'inutile complessità amministrativa e faciliterebbe una transizione più snella per i nuovi operatori e i giovani agricoltori. In particolare, riconoscerebbe che le persone che sono a capo di un'azienda possono, durante la fase di costituzione della loro impresa, necessitare di fonti di reddito

supplementari al fine di conseguire la redditività economica. Una definizione unica sosterrebbe pertanto gli obiettivi del ricambio generazionale di cui all'articolo 15 ter eliminando gli ostacoli normativi per i nuovi operatori.

Emendamento 547
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Articolo 1 bis (nuovo) (ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23) del regolamento NRP + definizione di "agricoltore in attività" di cui alla lettera VdL + articolo 4, paragrafi quater, 9 quater e 16 del regolamento NRP)
	1) Per "agricoltore" si intende:
	(a) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri. Tali criteri comprendono un livello minimo di attività agricola e possono tenere conto della produzione, del reddito agricolo, della manodopera, dell'iscrizione nei registri agricoli, della gestione dell'azienda agricola, dell'assunzione di rischi economici e del contributo alla sicurezza alimentare, all'occupazione rurale e alla gestione territoriale. La definizione non esclude automaticamente gli agricoltori pluriattivi, gli agricoltori a tempo parziale, le persone giuridiche o i gruppi di agricoltori che esercitano un'attività agricola reale;
	(b) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, come definito dagli Stati membri.

2) Per "agricoltore professionista in attività" si intende una persona che esercita principalmente un'attività agricola effettiva nella sua azienda, assume i rischi economici inerenti a tale attività e contribuisce attivamente alla sicurezza alimentare, alla produzione agricola, all'occupazione rurale o alla gestione territoriale. Sono considerati agricoltori attivi anche i piccoli agricoltori, gli agricoltori pluriattivi e gli agricoltori la cui attività principale è l'agricoltura se esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, come stabilito dagli Stati membri. Gli Stati membri possono utilizzare criteri oggettivi ed elenchi negativi per escludere i richiedenti la cui attività sia prevalentemente non agricola o puramente passiva.

Or. es

Emendamento 548
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Oggetto e definizioni
	La "superficie agricola" è determinata in modo tale da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" sono specificati dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:
	i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o terreno disponibile per la coltivazione ma lasciato a riposo;

ii) "colture permanenti": le colture diverse dai prati permanenti e dai pascoli permanenti che non rientrano in un sistema di rotazione delle colture, occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

iii) "prato permanente" e "pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali o seminate, e in cui l'erba o le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti, che non è stato incluso nella rotazione delle colture dell'azienda agricola da almeno dieci anni. Il prato è suddiviso in tre categorie:

– prato temporaneo, costituito da meno di cinque anni;

– prato a rotazione lunga, costituito per un periodo da cinque a dieci anni;

– prato permanente, costituito da più di dieci anni.

Può comprendere anche altre specie adatte al pascolo e altre specie adatte alla produzione di mangimi, come arbusti o alberi, se l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti.

Or. fr

Motivazione

Precedente NRP, articolo 4, paragrafi 14, 15, 17, 23 e definizione "agricoltore in attività" lettera VdL + NRP, articolo 4, commi 3 quater, 9 quater e 16

Emendamento 549
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis (nuovo)
	Articolo 1 ter (nuovo) - Definizioni da fornire nei piani NRP
	22)
	1. Ai fini del presente regolamento il termine "giovane agricoltore" indica un agricoltore che rispetta le condizioni seguenti:
	(a) ha un'età di al massimo 40 anni al momento della presentazione della relativa domanda di sostegno;
	(b) esercita un controllo effettivo e a lungo termine sull'azienda agricola per quanto riguarda le decisioni in materia di gestione, profitti e rischi finanziari, da solo o insieme ad altri agricoltori.
	2. Nei rispettivi piani NRP gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per quanto concerne una formazione adeguata o le competenze richieste. Non possono stabilire una deroga al paragrafo 1, lettera a), in particolare un limite di età inferiore, e non limitano il periodo durante il quale un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 può beneficiare del sostegno per i giovani agricoltori per un numero massimo di anni a decorrere dal loro insediamento o dalla presentazione della prima domanda.
	3. Se soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), all'inizio di un intervento o di un impegno pluriennale, un agricoltore conserva lo status di giovane agricoltore per l'intera durata dell'intervento o dell'impegno, indipendentemente dal fatto che superi il limite di età nel corso dell'intervento o dell'impegno.
	Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni in base alle quali il sostegno è collegato al primo insediamento in qualità di conduttore dell'azienda ed è concesso

una sola volta.

Or. de

Motivazione

Former NRP Article 4(22), agreed to be transferred.Amendments compared to the transferred text: new age limit to the definition (under 40), instead of an age range. Additional provisions that need to be fulfilledThe amendment establishes a purely age-based definition in the basic legal act: a young farmer is anyone who is 40 years old or younger at the time of the respective application. This means that support for young farmers remains available throughout the entire period up to the age limit — a farmer who takes over a holding at the age of 20 can therefore benefit for two decades. This reflects the economic reality that the establishment and investment phase following a farm takeover extends far beyond the previously customary limited support periods, and it eliminates the disadvantage faced by particularly early farm takeovers, which under the current rules fall out of support after only a few years, while later successors continue to receive support up to the age limit.Paragraph 2 preserves the competence of the Member States with regard to education and qualification requirements, but prohibits both lower national age limits and national time limits on the duration of support that would undermine the age-based definition. Paragraph 3 ensures that a young farmer who exceeds the age limit during an ongoing multiannual intervention does not lose eligibility for that intervention. Paragraph 4 clarifies that one-off aids linked to first establishment — in particular the installation support pursuant to Article 14 — remain one-off; the age-based definition does not create an entitlement to repeated granting of such support.

Emendamento 550
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1) Per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata all'interno dell'Unione e che esercita un'attività agricola quale definita dagli Stati membri.

2) Un "agricoltore in attività" è una persona fisica:

a) che, da sola o insieme ad altri agricoltori associati, detiene il capitale dell'azienda agricola e controlla, direttamente o indirettamente, i mezzi di produzione;

b) che è coinvolta nelle decisioni strategiche e operative;

c) il cui eventuale reddito annuo non agricolo non supera il quadruplo del salario minimo nazionale annuo;

d) che può dimostrare un'adeguata formazione agricola.

Una persona fisica può essere riconosciuta come agricoltore in attività da uno Stato membro una sola volta.

Gli Stati membri possono decidere di limitare determinate misure ai soli agricoltori in attività.

Or. en

Emendamento 551
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	L'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri, indipendentemente dalla forma

giuridica sotto la quale è esercitata l'attività agricola. Gli Stati membri fissano il livello minimo di attività agricola in modo tale che gli agricoltori pluriattivi e a tempo parziale che esercitano una vera e propria attività agricola non siano esclusi dal sostegno. Le attività di diversificazione svolte nell'azienda e connesse all'attività agricola, quali l'agricoltura sociale, l'agriturismo, la vendita diretta e la produzione di energia rinnovabile, non incidono sullo status di agricoltore in attività.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4 del regolamento NRP di cui è stato concordato il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: "piccoli agricoltori" sostituito da "agricoltori"; è aggiunto "indipendentemente dalla forma giuridica sotto la quale è esercitata l'attività agricola"; aggiunta delle due ultime frasi a tutela degli agricoltori pluriattivi e a tempo parziale che esercitano una vera e propria attività agricola e attività di diversificazione in azienda. La presente disposizione corrisponde all'articolo 1 bis, punto 2, del regolamento sulla PAC, come indicato nel documento di lavoro recante i trasferimenti.

Emendamento 552
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	a) la produzione di prodotti agricoli, che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la

produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida e la produzione di prodotti della paludicoltura sulle parcelle agricole SIPA, a prescindere dall'inserimento di tali prodotti nell'elenco di cui all'allegato I TFUE;

b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, anche ove attuate per motivi ambientali o di benessere degli animali e che non comportano un aumento della produzione agricola per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 553
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini dell'articolo 3 bis, si applicano le seguenti definizioni: a) "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citati nell'allegato I, parte A, per ognuno degli atti giuridici ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico; b) "atto giuridico": ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'allegato I, parte A; c) "ripetizione dell'inosservanza": l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre

rimedio a tale precedente inosservanza.

Or. en

Emendamento 554
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	L'"agricoltore in attività" è determinato dagli Stati membri e la relativa nozione è applicata su base volontaria a discrezione di ciascuno Stato membro, in modo tale da comprendere gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Nel determinare chi sia un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 555
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare; sono esclusi i proprietari o azionisti di aziende agricole residenti in un paese terzo. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23), del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16), del regolamento NRP). È aggiunto: "sono esclusi i proprietari o gli azionisti di aziende agricole residenti in un paese terzo".

Emendamento 556
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizione di agricoltore
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	"agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla

personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, che ha un'azienda quale definita all'articolo 4, punto 16), del regolamento NRPP e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Articolo 1 bis (nuovo) (ex articolo 4, punto 3), lettera c) e articolo 4, punto 16), del regolamento NRPP).

Emendamento 557
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	2) L'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, compresi gli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale e le piccole aziende agricole a conduzione familiare.
	Ai fini della qualifica di "agricoltore in attività" sono richieste un'adeguata formazione o adeguate competenze, secondo quanto determinato dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4 del regolamento NRP. Modifiche rispetto al testo trasferito: definizione di agricoltore in attività e comma successivo (la formazione come criterio per definire un agricoltore in attività).

Emendamento 558
Emma Wiesner, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1) L'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare o alla produzione di prodotti agricoli. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'attività agricola, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 559
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche la

cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola sulla superficie agricola della propria azienda secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento; o [...] compresi gli agricoltori pluriattivi e gli agricoltori a doppio reddito che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 3) lettera c), del regolamento NRP, di cui è stato concordato il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: al punto 1): inserimento di "o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche"; inserimento di "sulla superficie agricola della propria azienda"; inserimento di "compresi gli agricoltori pluriattivi e gli agricoltori a doppio reddito che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola".

Emendamento 560
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	8 (nuovo)
	Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa dotata di personalità giuridica, di un soggetto giuridico comparabile o di un'associazione di persone fisiche o di soggetti giuridici, rientrano nelle definizioni di cui al punto 1), punti i) e ii), e ai punti 3) e 5), sia l'azienda cooperativa in quanto tale che, se del caso, i singoli soci, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.

Or. en

Motivazione

Le aziende agricole cooperative sono imprese agricole a conduzione plurifamiliare in cui i singoli agricoltori lavorano insieme su un piano di parità e si assumono congiuntamente la responsabilità. La scelta della struttura di tipo cooperativo non dovrebbe comportare un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato alla conduzione individuale. Sebbene il sostegno continui a essere concesso alla cooperativa in quanto beneficiario, i suoi membri dovrebbero essere riconosciuti come agricoltori ai fini delle disposizioni relative al sostegno, in particolare al fine di agevolare l'accesso dei giovani e dei nuovi agricoltori.

Emendamento 561
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	Gli Stati membri stabiliscono inoltre nei rispettivi piani NRP le definizioni di "agricoltore in attività", "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile", "giovane agricoltore" e "nuovo agricoltore" ai sensi del presente articolo, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità.

Or. en

Motivazione

È aggiunto "agricoltore in attività" all'elenco dei termini da definire nei piani dei NRP.

Emendamento 562
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis

Definizioni

2) soppresso

Or. en

Motivazione

Sopprime la definizione di "agricoltore in attività" proposta dalla Commissione al fine di mantenere quella attuale.